SENATO DELLA REPUBBLICA

– XVI LEGISLATURA *—*

n. 65

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 gennaio 2010)

INDICE

BLAZINA ed altri: sulle scelte organizzative che hanno interessato la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli-Venezia Giulia (4-02020) (risp. Bondi, ministro per i beni e le attività culturali) Pag.	1859	DONAGGIO: sulla messa in sicurezza della strada statale 309 cosiddetta «Romea» (4-02388) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti) Pag.	1878
BUTTI: sull'Università degli studi dell'Insubria (4-02268) (risp. Gelmini, ministro dell'istruzione, università e ricerca)	1861	FASANO: sul funzionamento della giustizia amministrativa (4-02104) (risp. Vito, ministro per i rapporti con il Parlamento)	1880
COMPAGNA ed altri: sulla realizzazione di un edificio nell'area marittima di Santa Teresa a Salerno (4-02212) (risp. MATTEOLI, ministro		sul collegamento stradale Salerno-Avellino (4-02161) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)	1882
delle infrastrutture e trasporti)	1865	FERRANTE: sul fermo di alcuni attivisti di	
COSTA: sulla regolamentazione delle aree destinate a parcheggio a pagamento (4-02140) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)	1872	Greenpeace in Indonesia (4-02269) (risp. CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	1884
DELLA SETA: sulla tutela dell'acquedotto Farnesiano a Caprarola (Viterbo) (4-02143) (risp. Bondi, ministro per i beni e le attività culturali)	1874	LEGNINI: sulla diga del Trigno, importante in- frastruttura per Abruzzo e Molise (4-02270) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)	1886
DELLA SETA, VITA: sul finanziamento dell'I- stituto dell'Enciclopedia italiana (4-02149) (risp. Bondi, ministro per i beni e le attività culturali)	1875	MASSIDDA: sul trafugamento di dipinti murari nella necropoli Sos Furrighesos in provincia di Sassari (4-02248) (risp. Bondi, ministro per i beni e le attività culturali)	1889
DELOGU: sui contributi statali in favore delle istituzioni culturali (4-01759) (risp. BONDI, ministro per i beni e le attività culturali)	1877	PEDICA: sugli incarichi extra istituzionali dei giudici amministrativi (4-00562) (risp. Vito, ministro per i rapporti con il Parlamento)	1890

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

1894

Fascicolo 65

PERDUCA, PORETTI: sulla realizzazione di un edificio nell'area marittima di Santa Teresa a Salerno (4-02049) (risp. Matteoli, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) Pag. 1866

SACCOMANNO: sulla società Ferrovie del Sud Est in Puglia (4-02050) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti) SPEZIALI: sulla chiusura del cantiere nel tratto autostradale fra Scilla e Reggio Calabria (4-01948) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti) Pag. 1895

VITALI: sulla crisi del gruppo bancario Delta (4-01555) (risp. Tremonti, ministro dell'economia e delle finanze)

1898

Fascicolo 65

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

gli uffici periferici per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia stanno vivendo ormai da tempo una situazione di grave e profondo disagio che rischia di compromettere irrimediabilmente l'intero patrimonio storico, artistico culturale e paesaggistico di tale regione;

la mancata assegnazione di adeguate risorse finanziarie e la continua perdita nel corso degli anni di unità di organico – nonostante lo sforzo e la dedizione delle poche unità di personale ancora operanti nei diversi uffici periferici distribuiti sul territorio regionale – ha fortemente penalizzato l'intero settore dei beni culturali della regione;

inoltre, nell'ambito della recente riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, la decisione assunta dal Ministro di «declassare» il Friuli-Venezia Giulia attraverso la riduzione delle risorse umane e finanziarie contribuisce ulteriormente a penalizzare l'intero settore dei beni culturali di una regione che, contrariamente a quanto stabilito dall'attuale Ministro, sarebbe meritevole di maggiore attenzione e cura da parte dello Stato;

infatti, tale ingiustificata decisione risulta ancorché incomprensibile se si considera l'enorme patrimonio storico, artistico e paesaggistico ricadente nel Friuli-Venezia Giulia e il ruolo determinante che tale presenza ha avuto per la crescita sociale, economica e culturale delle popolazioni locali nonché dell'intera nazione;

il continuo avvicendarsi del personale di livello dirigenziale (solo nei primi nove mesi del 2009 si contano quattro diversi soprintendenti architettonici, tre storico-artistici e due archeologici), il pesante ritardo nella nomina del nuovo dirigente della Soprintendenza di Trieste e soprattutto la cronica carenza di risorse finanziarie sono fattori che ad opinione degli interroganti hanno determinato notevoli ritardi nel completamento delle varie attività finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico già in corso d'opera e il blocco totale di importanti interventi già da tempo programmati;

in questi anni, infatti, sono stati messi a punto numerosi progetti per valorizzazione di siti storici – tra cui la città di Aquileia (Udine) – e sono stati programmati numerosi interventi di ristrutturazione di edifici di grande pregio architettonico, come ad esempio Palazzo Carciotti a Trieste;

considerato che:

tale situazione sta provocando in questi giorni numerose proteste sia da parte dei soggetti interessati sia da parte dei cittadini, seriamente

Fascicolo 65

preoccupati per la sopravvivenza del proprio patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

la tutela e la valorizzazione dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia rappresenta un importante volano per il settore turistico dell'intera regione e quindi un fattore determinante per lo sviluppo economico della stessa,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministro in indirizzo a procedere, nell'ambito della recente riorganizzazione del settore dallo stesso attuata, ad un vero e proprio declassamento della regione Friuli-Venezia Giulia rispetto ad altre regioni d'Italia e quali siano i reali intendimenti in ordine al futuro di tale regione;

se, alla luce dei fatti esposti, non ritenga necessario rivedere tale decisione affinché un patrimonio storico, artistico culturale e paesaggistico di grande valore e pregio quale è quello della regione Friuli-Venezia Giulia non vada irrimediabilmente disperso;

se non ritenga opportuno dotare con la massima urgenza la direzione regionale e gli uffici periferici per i beni culturali del Friuli-Venezia Giulia delle risorse finanziarie ed umane necessarie a garantire una reale salvaguardia e tutela dei beni architettonici, paesaggistici nonché del ricco patrimonio storico-artistico di tale regione.

(4-02020)

(29 settembre 2009)

RISPOSTA. – Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009, si è rafforzata la tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico. Infatti, a fronte di una riduzione di ben 22 posti di funzione dirigenziale imposta per legge, il numero delle Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio composto da 33 uffici sul territorio è rimasto invariato.

Preme inoltre evidenziare che la graduazione della retribuzione di posizione dei dirigenti preposti agli uffici statali, tra cui le Soprintendenze, non ha una necessaria correlazione con la rilevanza della sede né, tantomeno, con l'importanza delle attività che vi si svolgono. Tale gradazione, infatti, è stata effettuata dal Ministero seguendo parametri rigorosamente oggettivi, peraltro condivisi dalle organizzazioni sindacali, quali il numero dei Comuni, l'estensione territoriale, il numero della popolazione residente, il numero dei siti culturali aperti al pubblico e il numero dei visitatori degli stessi, la presenza di siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO nonché il valore economico complessivo delle richieste di interventi sul patrimonio culturale.

L'utilizzo di tali parametri ha posizionato la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli-Venezia Giulia nella seconda posizione retributiva, così come altri 81 uffici dirigenziali del Ministero, tra cui la Soprintendenza della Basilicata, di Parma e Piacenza, di

Fascicolo 65

Ravenna-Ferrara-Forlì-Cesena-Rimini del Molise, le due soprintendenze della Sardegna nonché di Novara-Alessandria-Cuneo.

Pertanto la Soprintendenza in argomento non ha subito alcun declassamento tenuto conto che, in precedenza, il predetto ufficio si trovava nella medesima posizione in cui si trova attualmente.

Inoltre al fine di arginare la situazione di precarietà delle risorse umane il 14 luglio 2008 sono stati indetti concorsi pubblici per 500 posti presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero, in relazione ai quali si prevede, a breve, la conclusione delle procedure.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

BONDI

(14	gennaio	2010)	

BUTTI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

l'Università degli studi dell'Insubria, istituita il 14 luglio 1998, ha la particolarità di essere una delle prime Università italiane a sperimentare un nuovo modello organizzativo, presentando l'originale sistema a rete di tipo bipolare che contempla la presenza di due sedi principali, Como e Varese, e di altre sedi satellite sotto l'unico logo della Universitas Studiorum Insubriae;

a quanto risulta all'interrogante il 18 novembre 2009 il senato accademico dell'Università dovrebbe deliberare circa un trasferimento, già annunciato, di 12 docenti dalla sede di Como a quella di Varese;

ciò nell'immediato dovrebbe portare a quanto risulta all'interrogante, presso la sede di Como, alla chiusura del corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie dell'informazione, attualmente dipendente dalla facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali di Como;

sembra all'interrogante, invece, accertata da parte del senato accademico dell'ateneo la volontà di provvedere all'istituzione presso la sede di Como di un corso di laurea in Scienze della comunicazione, al momento già presente presso la sede varesina; tale proposta non soddisfa però né i bisogni del territorio, né quelli dell'utenza;

il trasferimento di 12 docenti a Varese potrebbe, inoltre, determinare, in base ai criteri previsti nell'ultima riforma dettata dal Ministero in indirizzo, la chiusura di un certo numero di corsi per la mancanza di docenti corrispondenti;

il verificarsi di questa ipotesi sarebbe in contrasto con il comma 4 dell'art. 5 dello statuto dell'Università dell'Insubria, in cui si richiama esplicitamente «lo sviluppo equilibrato delle strutture di Como e Varese»,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare e deliberazioni preannunciate dal senato accademico dell'università, in aperto contrasto con le esigenze

Fascicolo 65

del territorio lariano, con le aspettative degli studenti e con quanto previsto dallo statuto dell'Università.

(4-02268)

(17 novembre 2009)

RISPOSTA. – Il Senato accademico dell'Università degli Studi dell'Insubria nella riunione del 18 novembre 2009 ha approvato l'adeguamento dell'offerta didattica dell'ateneo per l'anno accademico 2010-2011, in ottemperanza del decreto ministeriale n. 270 del 2004; la deliberazione è stata preceduta dalle delibere di ciascuna facoltà e dal parere del Nucleo di valutazione al quale si rimanda per un'esaustiva disamina delle proposte.

La delibera, assunta all'unanimità con sole due astensioni, si è ispirata ai criteri della razionalizzazione e impiego ottimale delle risorse didattiche, dell'aggregazione di corsi analoghi, della soppressione di duplicazioni, della concentrazione di iniziative formative, tenendo conto delle condizioni ambientali. Ciò al fine di conseguire il miglior livello qualitativo dell'offerta didattica in base alle risorse disponibili, anche in coerenza con i suggerimenti e le indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 in materia di ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio.

La deliberazione approvata comporta la ristrutturazione e la modifica di alcuni corsi, la proposta di nuovi corsi, l'unificazione di corsi analoghi e la disattivazione di corsi non più corrispondenti ai requisiti vigenti.

In sintesi:

- 1) l'offerta didattica della facoltà di Giurisprudenza resta invariata;
- 2) i corsi di laurea triennale in Economia e amministrazione delle imprese, aventi sede in Como e Varese, vengono ristrutturati in entrambe le sedi nei corsi di Economia e management. Vengono previste le lauree magistrali in Imprenditoria e management internazionale, in Economia e diritto di impresa e in Economia industriale e innovazione, le ultime due di nuova istituzione:
- 3) nessuna innovazione per quanto concerne l'offerta didattica della facoltà di Medicina e chirurgia;
- 4) gli aspetti più innovativi concernono le due facoltà di Scienze che disattivano alcuni corsi e ne impostano altri in cooperazione interfacoltà da svolgersi su entrambe le sedi. La facoltà di Scienze di Varese disattiverà i corsi di laurea triennali in Biologia sanitaria e in Biotecnologie. La facoltà di Scienze di Como disattiverà i corsi triennali in Scienze e tecnologie dell'informazione e Scienze dei beni e delle attività culturali.

Ciò per corrispondere ai requisiti minimi di risorse didattiche previsti. Dalla cooperazione delle due facoltà, più volte auspicata e sollecitata anche dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, si attiveranno in entrambe le sedi il corso di laurea triennale in Scienze della

Fascicolo 65

comunicazione e quello triennale in Scienze dell'ambiente e della natura, risultante dalla fusione del corso in Analisi e gestione delle risorse naturali (Varese) e Scienze ambientali (Como). Si consegue in tal modo la corrispondenza di detti corsi ai requisiti minimi.

Restano confermati in Como i corsi di laurea triennale in Fisica, Matematica, Chimica e Chimica industriale e i corsi di laurea magistrali in Scienze ambientali, Fisica, Matematica e Chimica. Restano confermati in Varese i corsi triennali in Informatica, Scienze e tecnologie biologiche, Ingegneria per la sicurezza sul lavoro e ambiente, attivata in interfacoltà con la facoltà di Medicina, e i corsi di laurea magistrale in Biomedica, Informatica, Scienze ecologiche, biotecnologie molecolari e industriali e Scienze e tecniche della comunicazione.

La tabella allegata alla relazione del nucleo di valutazione riassume sinteticamente l'offerta didattica deliberata dal Senato accademico, evidenziando disattivazioni, collaborazioni interfacoltà e nuove istituzioni.

È stato così compiuto un disegno che, pur con alcune limitate rinunzie, gravanti significativamente su entrambe le sedi, consegue un'opera di accorpamento e trasformazione tale da mantenere la consistenza e la qualificazione dell'offerta formativa in entrambe le sedi.

In coerenza e in attuazione di tale ristrutturazione dell'offerta formativa, il Senato accademico ha successivamente preso in esame, discusso e deliberato, a larga maggioranza, sulle domande di mobilità presentate nell'anno 2009 da docenti delle due facoltà di Scienze.

Le fonti che regolamentano la materia della mobilità interfacoltà si rinvengono nella legge n. 210 del 1998, art. 1, comma 2, nel decreto legislativo n. 164 del 2006, art. 13 e infine nel regolamento di ateneo per i trasferimenti e la mobilità di professori e ricercatori universitari, approvato dalle autorità accademiche dell'ateneo ed emanato, nella versione vigente, con delibera del Rettore n. 13831 del 19 novembre 2008.

Nel corso del 2009, in particolare nei mesi da febbraio a giugno, sono state presentate 13 domande di mobilità, di seguitò riassunte con le qualifiche ed i settori scientifico disciplinari dei richiedenti: da Scienze Como a Scienze Varese: 1) P0, BI0/03 – Botanica ambientale e applicata; 2) P0, SPS/01 – Filosofia politica; 3) P0, INF/0 1 – Informatica; 4) P0, ING-INF/05 – Sistemi di elaborazioni delle informazioni; 5) P0, INF/01 – Informatica; 6) P0, INF/01 – Informatica; 7) PA, INF/01 – Informatica; 8) RIC, INF/01 – Informatica; 9) RIC, SPS/01 – Filosofia politica; 10) RIC,-BIO/03 – Botanica ambientale e applicata; 11) RIC, INF/01 – Informatica; 12) RIC, INF/01 – Informatica; da Scienze Varese a Scienze Como: 13) PA, GEO/04 – Geografia fisica e geomorfologia.

Gli uffici dell'ateneo hanno compiuto un'approfondita istruttoria delle domande, come previsto dal regolamento di ateneo in materia, e hanno chiesto alle due facoltà di deliberare esprimendo il prescritto parere in merito. La delibera della facoltà di Scienze Varese è stata prontamente acquisita mentre la facoltà di Scienze Como, nonostante i ripetuti solleciti tesi unicamente a garantire il rispetto del diritto degli istanti ad una rispo-

Fascicolo 65

sta, non ha né posto all'ordine del giorno né conseguentemente mai deliberato in materia.

Trascorsi inutilmente alcuni mesi e dopo diversi solleciti dei docenti interessati, la questione è stata comunque esaminata dal Senato accademico nella seduta del 18 novembre 2009, successivamente all'approvazione della nuova offerta didattica per deliberare al riguardo in attuazione della stessa.

In particolare è stato parzialmente autorizzato il trasferimento di docenti tra le due sedi, in modo da mantenere in Como risorse per i corsi di Scienze dell'ambiente e della natura e di Scienze della comunicazione, concentrando invece in Varese gli insegnamenti informatici.

Pertanto, in ragione di questi criteri oggettivi, rispetto alle 12 domande di trasferimento da Como a Varese, ne sono state consentite 8, in corrispondenza alle competenze informatiche, mentre sono state mantenute in Como 4 posizioni concernenti scienze ambientali e comunicazione. È stato infine autorizzato, sempre per le medesime ragioni di coerenza con l'offerta formativa deliberata, un trasferimento da Varese a Como in Scienze ambientali.

Tali disposizioni prescindono da ogni considerazione di situazioni soggettive per tenere conto esclusivamente della miglior organizzazione della didattica e nell'interesse degli studenti, in corrispondenza della ridefinizione dei corsi e garantendo comunque il permanere dei requisiti minimi di docenza necessari per l'attivazione dei corsi.

Infatti, per quanto riguarda in particolare la facoltà di Scienze di Como, l'organico attuale della facoltà è composto da 83 docenti. L'analisi quantitativa della docenza richiesta per l'offerta formativa deliberata è pari a 76 unità così suddivise: 36 per i tre corsi di laurea triennale trasformati in Fisica, Matematica e chimica e Chimica industriale; 24 per i tre corsi di laurea magistrale in Fisica, Matematica e Chimica; 6 per il corso di laurea triennale interfacoltà in Scienze dell'ambiente e della natura; 8 per il corso magistrale in Scienze ambientali; 2 per il corso di laurea interfacoltà in Scienze della comunicazione.

Sulla base di quanto deliberato in merito alla mobilità dei docenti, l'organico della facoltà diventa pari a 76 unità, adeguato per garantire la sostenibilità della futura offerta didattica.

In conclusione, questa dovuta operazione intende porsi in termini di prospettiva costruttiva rispetto ad un disegno generale di sviluppo dell'ateneo che consenta finalmente di superare criticità e rimuovere duplicazioni, più volte auspicato sin dalla nascita dell'ateneo, per conseguire livelli qualitativi ottimali nelle ricerca e nella formazione, con il miglior impiego delle risorse umane disponibili e sempre perseguendo lo sviluppo

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

equilibrato tra le due sedi che viene garantito anche dall'ampia disponibilità alla collaborazione tra i docenti delle due sedi nei corsi interfacoltà.

Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca

GELMINI

COMPAGNA, ESPOSITO, FASANO, PARAVIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

il Comune di Salerno, in presenza di un'area demaniale marittima, cosiddetta di «Santa Teresa», con numerose costruzioni demaniali, regolarmente utilizzate da concessionari, avrebbe abbattuto tali costruzioni in ragione di un rischio sanitario, determinando così una notevole perdita di beni e di entrate all'erario;

lo stesso Comune, in seguito alla «tabula rasa» determinatasi nell'area demaniale marittima, benché questa fosse caratterizzata dal vincolo di inalienabilità e di possibile utilizzazione per servizi pubblici, avrebbe invece previsto nel piano urbanistico comunale (PUC) che la stessa area, definita «edificabile», potesse accogliere un edificio ad uso privato per residenze di lusso;

il piano urbanistico attuativo (PUA) avrebbe confermato la previsione di detto edificio per tale area determinando, con una variante al PUC, la preventiva realizzazione dell'edificio residenziale privato;

detto edificio risulta già essere stato progettato dall'architetto catalano Ricardo Bofill in forma semicircolare del diametro interno di 180 metri ed altezza di 30 metri, tale da occludere a giudizio degli interroganti, come per l'edificio di Punta Perotti a Bari, la storica relazione e la visuale tra città antica e mare, danneggiando in maniera irreparabile l'iconografia della città storica;

a quanto risulta agli interroganti l'autorizzazione paesaggistica al PUA comprendente detto progetto si è consolidata per effetto della decorrenza del termine di 60 giorni in cui la Soprintendenza preposta doveva esprimersi e, in conseguenza di tale modalità di approvazione, ad opinione degli interroganti, anomala, la stessa Soprintendenza ha poi rilasciato il nullaosta all'edificio progettato dall'architetto Bofill in quanto congruente con il PUA, proprio autorizzato e mai esaminato;

in seguito ad istanza di acquisto all'autorità del demanio dell'area interessata dal fabbricato residenziale da parte del Comune di Salerno, datata 12 gennaio 2007, l'area, con una procedura che a quanto risulta agli interroganti vedeva l'assenza, nel sopralluogo preventivo e nella conferenza dei servizi, dei rappresentanti dell'ente Regione e del Ministero dell'Ambiente, non debitamente convocati, veniva sdemanializzata e venduta al medesimo Comune per circa 11 milioni di euro;

Fascicolo 65

a quanto consta agli interroganti lo stesso Comune avrebbe concesso i diritti edificatori, e in un certo senso venduto, una piccola parte dell'area ad un privato, per una cifra superiore a quella determinata per l'acquisto dell'intera area;

nell'area sono iniziati i lavori appaltati dal Comune, finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, di un parcheggio interrato interno all'emiciclo del futuro edificio;

a tal fine è stata prevista la deviazione del torrente Fusandola, cui si deve già una disastrosa alluvione che risale al 1954;

dallo scavo, alla profondità di circa 1,5 metri, è emersa acqua del mare mista a quella torrentizia proveniente dalla collina del centro storico retrostante, tale da provare come non tutte le acque di defluivo confluiscano nel torrente Fusandola che sarà, quindi, deviato;

l'area quindi ad avviso degli interroganti non poteva essere sdemanializzata essendo ancora caratterizzata da una estesa base di acque, tale da non consentire l'elevazione di volumi eccessivamente ingombranti e pesanti, quale sarebbe il mastodontico edificio lungo 300 metri ed alto 30 metri previsto;

l'elevazione di detto edificio, oltre a porre in pericolo l'edificio stesso, determinerà, limitando con le sue fondazioni il deflusso delle acque, forti rischi per gli edifici a monte, tra cui una scuola elementare con annesso istituto nautico,

si chiede di sapere, alla luce di quanto premesso, se il Governo non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce di quanto premesso, di verificare: a) la sussistenza del titolo demaniale marittimo dell'area, di Santa Teresa, posta interamente sull'acqua marina e torrentizia; b) il rischio geologico ed ambientale che potrebbe derivare dalla costruzione nell'area dell'immenso edificio previsto; c) se sia stata trasparente e corretta la procedura di sdemanializzazione cui potranno ascriversi gli irreversibili danni che l'edificio progettato determinerà; d) come il Comune di Salerno abbia risarcito l'erario per i numerosi volumi demaniali abbattuti; e) se il Comune di Salerno, avendo esercitato il diritto di prelazione, abbia davvero onorato l'opzione di acquisto, o non fosse invece da valutare l'eventualità, permanendo la volontà della vendita, di ricorrere al bando pubblico

(4-02212)

(5 novembre 2009)

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

il Comune di Salerno ha previsto, nel Piano urbanistico comunale (PUC), su terreni del demanio marittimo, in zona cosiddetta di Santa Teresa, in un'area marina interrata con il passaggio in sottosuolo di numerose aste torrentizie, la costruzione di volumetrie per edifici a realizzazione privata per residenze di lusso;

Fascicolo 65

lo stesso Comune, con piano urbanistico attuativo (PUA), ha confermato, sia pure con una variante al PUC, la previsione di detti edifici in tale area compresa tra il mare ed il centro storico della città;

per conto dell'amministrazione comunale l'architetto catalano Ricardo Bofill ha redatto il progetto dei fabbricati previsti dal piano, e particolarmente quello di una costruzione semicircolare di diametro pari a 180 metri ed altezza pari a 30 metri, tale da occludere, come era per l'edificio di Punta Perotti a Bari, la storica relazione e la visuale tra città antica e mare;

l'area ed il suo rapporto con il centro storico, pur nel vincolo del decreto legislativo n. 42 del 2004, risulteranno, in ragione di tale intervento, irrimediabilmente compromessi;

l'autorizzazione paesaggistica al PUA comprendente detto progetto si è consolidata per effetto della decorrenza del termine di 60 giorni in cui la Soprintendenza preposta doveva esprimersi;

l'autorizzazione paesaggistica al progetto dell'architetto Bofill ha ottenuto il nulla osta della medesima Soprintendenza essendo lo stesso progetto congruo con il PUA già autorizzato;

il Comune di Salerno formulava con istanza del 12 gennaio 2007 una richiesta d'acquisto dell'area demaniale marittima interessata al fabbricato, previa sclassifica della sua demanialità;

in seguito ad autorizzazione ministeriale del 15 marzo 2007 si avviava l'*iter* istruttorio per valutare l'eventualità della sdemanializzazione mediante una Conferenza dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 241 del 1990;

a quanto risulta agli interroganti, la commissione costituita dall'Autorità marittima, l'Agenzia del demanio ed il Genio civile opere marittime, in assenza della Regione Campania e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pure direttamente interessati e non convocati, con verbale di sopralluogo del 7 giugno 2006 ha ritenuto che l'area interessata non abbia caratteristiche proprie del demanio marittimo, malgrado la presenza del mare interrato e dei torrenti in sottosuolo;

in data 29 marzo 2007 convenivano presso l'Ufficio del demanio della Capitaneria di porto di Salerno, appositamente convocati per la Conferenza dei servizi finalizzata alle procedure di sclassifica secondo quanto previsto dall'art. 35 del codice della navigazione dell'area demaniale in località Santa Teresa interessata alla costruzione di un megaedificio residenziale, i rappresentanti del Comune di Salerno, dell'Autorità portuale di Salerno, del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e del Molise, dell'Agenzia del demanio-Filiale Campania e dell'Agenzia del territorio, risultando assenti il rappresentante della Regione, benché stavolta convocato, ed il rappresentante del Ministero dell'ambiente, non convocato:

nella Conferenza dei servizi, con preventivo parere favorevole del comandante della Capitaneria di porto datato 22 gennaio 2007, si esprimevano favorevolmente alla sdemanializzazione, il rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche, con prescrizioni, ed i rappresentanti del-

Fascicolo 65

l'Agenzia del demanio, mentre i rappresentanti dell'Agenzia del territorio si esprimevano solo sull'accatastamento delle particelle e quelli dell'Autorità portuale confessavano che le aree interessate alla sdemanializzazione fossero esterne alla propria giurisdizione;

la sdemanializzazione dell'area ai fini dell'acquisto del Comune onde rivenderla a privati per un edificio residenziale di lusso si è determinata quindi con il solo parere favorevole dei rappresentanti del Ministero dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in assenza dei rappresentanti regionali, non convocati in prima istanza per il sopralluogo del 7 giugno 2006 e di quelli del Ministero dell'ambiente mai convocati;

in seguito alla sdemanializzazione la stessa area è stata venduta al Comune di Salerno, in base all'opzione prevista dalla legge, onde consentire di cederla a privati per la costruzione di circa 200 alloggi di lusso, alla somma di 10 milioni euro, secondo una cifra che non appare adeguata al mercato e che sembra non sia stata ancora resa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno: esaminare le modalità della procedura di sdemanializzazione cui potranno ascriversi gli irreversibili danni che l'edificio progettato determinerà;

disporre ogni azione ai fini della tutela dell'ambiente marino di Salerno;

verificare il reale tenore demaniale marittimo dell'area di Santa Teresa, posta interamente sull'acqua marina e torrentizia, tanto da sconsigliare allo stesso Comune i pur previsti parcheggi interrati, che saranno realizzati invece in soprasuolo;

accertare, in seguito a tale verifica, la regolarità della sdemanializzazione di detta area, nonché la congruità dei corrispettivi per la sua cessione al Comune di Salerno per fini edificatori, rilevando l'eventuale danno erariale.

(4-02049)

(1° ottobre 2009)

RISPOSTA. (*) – L'articolo 35 del Codice della navigazione prevede la possibilità che beni del demanio marittimo (aree o aree con insistenti manufatti) ritenuti non più utilizzabili per pubblici usi del mare dal Capo del Compartimento marittimo siano esclusi, con apposito decreto interdirigenziale emanato a compimento della preordinata procedura, dal demanio in parola e siano, quindi, trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato beneficiando del meno assorbente regime giuridico connesso a tale nuova condizione, ossia la perdita dei caratteri solenni della inusucapibilità e dell'inalienabilità.

Tale procedimento per la dismissione di beni del demanio, pur essendo solitamente attivato su sollecitazione di chi (privato, società o

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 65

ente) ha interesse all'acquisto dei beni medesimi una volta sclassificati poiché il venir meno del requisito dell'inalienabilità rende possibile la vendita dei beni ascritti al patrimonio disponibile, è da ascriversi tra i procedimenti d'ufficio.

Il caso di specie, tuttavia, rientra nell'ambito di una questione più generale, approfondita dal dicastero ormai sin dagli anni '60, per quanto attiene ai suoi aspetti giuridici, sulla quale si è giunti alla conclusione che la stessa dovesse essere impostata e risolta secondo i seguenti criteri di valutazione: a) la realizzazione da parte degli enti locali di opere di urbanizzazione quali strade, parcheggi, fa acquistare per legge (articolo 822 del Codice civile) alle aree demaniali marittime la natura di altro demanio (provinciale, comunale). Inoltre, l'utilizzazione pubblica del bene muta, passando da quella dei pubblici usi del mare a quella della viabilità e del traffico locale o degli altri usi estranei al demanio marittimo, quali tutti gli usi legati ad un contesto territoriale di centro urbano e cittadino; b) la veste formale di beni del demanio marittimo continua ad essere conservata, fino a quando non interviene, comunque, un provvedimento di sclassifica delle zone in discussione.

Ciò detto, il procedimento di sclassifica posto in essere, attesa la modifica morfologica delle aree demaniali a causa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, fogne, reti di servizio eccetera), costituisce un necessario e dovuto adempimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

D'altra parte la vicenda della sclassifica si presenta speculare rispetto a quella costitutiva della demanialità, dato che la qualificazione di un bene come appartenente al demanio naturale dipende dalla presenza di caratteristiche intrinseche dello stesso e dalla sua destinazione agli usi pubblici del mare, entrambi dati obiettivamente non più presenti nella presente fattispecie.

L'estinzione della demanialità è stata collegata, nel procedimento in argomento, alla perdita da lungo tempo delle caratteristiche naturali che identificavano la porzione di area demaniale marittima di complessivi 26.066 metri quadrati denominata «Santa Teresa» come spiaggia, arenile eccetera.

Non vi sarebbe stata alcuna coerenza con una corretta interpretazione sistematica e puntuale delle norme codicistiche, se il Ministero si fosse pronunciato per la presenza di una demanialità marittima nell'area, in considerazione della presenza in profondità di acqua di mare. Tale circostanza non può assolutamente essere assunta come indice di demanialità di un'area.

È pacificamente ammesso, infatti, che l'insieme dei beni demaniali marittimi costituisce un numero chiuso, trattandosi di un elenco tassativo, per cui non possono ammettersi estensioni tali da farvi rientrare generi non considerati dai testi legislativi.

La stessa giurisprudenza ha elaborato a questo fine alcuni criteri tendenti a dettare indici rilevatori del carattere della demanialità; i criteri decisivi per stabilire se un'area rivierasca debba essere considerata apparte-

Fascicolo 65

nente al demanio marittimo sono i seguenti: a) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; b) che anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marino; c) che il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione come l'accesso, approdo, tiro in secco dei natanti, o la destinazione alla pesca, alla balneazione, anche solo allo stato potenziale.

Non rileva invece la natura geologica del terreno.

Nel caso di specie, invece, si è in presenza di una delle tantissime zone del territorio nazionale, ove sussistono vaste aree urbanizzate, che in un lontano passato (nel caso posto all'attenzione si parla di più di un secolo) erano da considerarsi arenili o zone paludose, e per le quali, pur essendo venuta obiettivamente meno la loro destinazione all'uso pubblico del mare, prima di ora non è mai intervenuto un formale provvedimento di cessazione della demanialità.

Sulla questione, in molti casi, il Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce dell'articolo 1, comma 434, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che dispone che «le aree appartenenti al patrimonio ed al demanio dello Stato, sulle quali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni hanno realizzato opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, e successive, modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto i cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune che le richiede», ha addirittura ipotizzato per le aree demaniali marittime interessate da opere di urbanizzazione il venir meno delle necessità di preventiva sclassifica mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 35 del Codice della navigazione, verificandosi per le stesse una sorta di perdita di appartenenza *ex lege* dal demanio marittimo senza l'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di formalità particolari.

Ne discende che il comportamento amministrativo adottato da questo dicastero circa la necessità di un provvedimento di sclassifica già di per sé comprova, attesa la debita considerazione del particolare regime giuridico del demanio marittimo discendente dall'elencazione fatta dagli articoli 822 del Codice civile e 28 del Codice della navigazione – dal cui combinato disposto emerge il cosiddetto principio della continuità e contiguità della costa – il rigore e la particolare prudenza esercitata tesa ad evitare la sclassifica di una zona anche potenzialmente necessaria agli usi marittimi (diporto, navigazione, balneazione, pesca, turismo, eccetera).

Il non avere consentito il transito dei beni demaniali marittimi in località Santa Teresa nel patrimonio indisponibile del Comune a semplice richiesta dello stesso, bensì tramite il procedimento di sclassifica è in linea sia con le pertinenti disposizioni codicistiche sia con la prassi amministrativa da sempre eseguita dal Ministero.

In ogni caso, il procedimento di sclassifica ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della idoneità o meno del bene ad essere utilizzato per i pubblici usi del mare e non anche della futura utilizzazione che ne

Fascicolo 65

farà l'eventuale acquirente, che può anche non essere il soggetto che ha sollecitato l'avvio dell'istruttoria.

Per quanto concerne l'utilizzo successivo del bene da parte del Comune di Salerno, si precisa che: a) sia sotto l'aspetto tecnico che formale, l'utilizzo di un bene che ha mutato qualificazione giuridica a seguito del provvedimento di sclassifica, si pone del tutto al di fuori del procedimento di sdemanializzazione e non è riferibile ad alcuno degli atti previsti dal Codice della navigazione, né è di competenza di questa amministrazione, bensì del Ministero dell'economia e delle finanze; b) il contenuto di accordi o di atti di disponibilità del bene di cui questa amministrazione non è stata parte, in quanto stipulati tra Comune e soggetti terzi, si riferiscono ormai ad una zona posta fuori dal demanio marittimo; c) nel delineato contesto le nonne recate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) e dal decreto legislativo 23 marzo 2008 n. 63, nonché le leggi regionali susseguitesi nel tempo, rendono il Ministero completamente incompetente ed estranea alla questione in ordine all'utilizzo dell'area successivamente alla sclassifica; d) anche per quanto concerne il rischio idrogeologico, va ricordato che la materia è di competenza delle Regioni, delle Province e dei Comuni ed, in via residuale, per i grandi rischi, di altre amministrazioni ed enti dello Stato, ai quali spetta, conseguentemente, valutare i possibili effetti idrogeologici di opere edilizie che il Comune di Salerno, sotto la propria responsabilità, intendesse realizzare nell'area in questione.

Infine, in merito alle modalità e ai termini della vendita dell'area al Comune di Salerno sono stati chiesti elementi al Ministero dell'economia e delle finanze che ha riferito quanto segue.

Con contratto di vendita in data 27 settembre 2007 a rogito del Segretario del Comune di Salerno sono state vendute al Comune in questione, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge n. 311 del 2004, con vincolo decennale di inalienabilità, le aree demaniali marittime urbanizzate site in località Santa Teresa, aventi una superficie complessiva di 25.882 metri quadrati, sdemanializzata con decreto interdirettoriale sottoscritto in data 4 giugno 2007, al prezzo di 955.978 euro previo pagamento da parte del Comune medesimo dell'importo di 182.587 euro a titolo di indennizzi pregressi, importi determinati secondo i criteri previsti nei citati commi 434 e 435.

Essendo una quota pari a 4.985 metri quadrati delle suddette aree acquistate dal Comune ricompresa in un vasto progetto di sistemazione e riqualificazione urbanistico-architettonica dell'area denominata Santa Teresa ricadente nel comparto fronte del mare, il Comune di Salerno ha chiesto all'Agenzia del demanio (Ministero dell'economia) di liberare dal vincolo decennale di inalienabilità la sola quota di 4.985 metri quadrati, al fine di destinare la stessa alla realizzazione di una parte del complesso edificatorio denominato «Crescent».

(12 gennaio 2010)

21 Gennaio 2010

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

Visto il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 24 febbraio 2009, la suddetta quota di 4.985 metri quadrati è stata espunta dal citato atto di vendita del 27 settembre 2007 e contestualmente riacquisita dal Comune senza vincolo di inalienabilità e con le modalità e le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 437, della legge n. 311 del 2005, al prezzo di mercato di 10.520.000 euro.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti Matteoli

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

sta prendendo sempre più piede l'istituzione da parte delle amministrazioni comunali delle cosiddette «strisce blu», cioè parcheggi a pagamento;

l'art. 7, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento dei traffico;

l'art. 7, comma 7, stabilisce che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, siano destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana;

l'art. 7, comma 8, stabilisce che qualora il Comune assuma l'esercizio diretto dei parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite «area pedonale» e «zona a traffico limitato» e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta;

l'art 157, comma 6, stabilisce che nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione e, di conseguenza, nei luoghi dove sono presenti i parcheggi a pagamento non vi è alcun obbligo di esporre il tagliando;

l'art. 158, comma 1, lettera f), del codice della strada stabilisce il divieto per l'automobilista di parcheggiare entro i 5 metri da un incrocio;

quasi tutti gli articoli del codice della strada sopra citati vengono spesso ignorati dalle amministrazioni comunali nel momento dell'istituzione e successiva gestione e regolamentazione delle strisce blu,

Fascicolo 65

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza con atti di propria competenza al fine di regolamentare in modo puntuale ed uniforme su tutto il territorio nazionale il dilagante fenomeno delle strisce blu, anche per evitare inutili disagi alla cittadinanza che sempre più spesso è costretta ad adire le vie legali per porre rimedio ad evidenti situazioni vessatorie.

(4-02140)

(21 ottobre 2009)

RISPOSTA. – L'articolo 7, comma l, lett. *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo Codice della strada» (CdS), prevede che i Comuni possono stabilire, previa delibera della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo si osserva che a tutt'oggi tali direttive non sono state ancora emanate.

Peraltro, si esprime perplessità sulla competenza statale in materia, stante l'attuale formulazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, come sostituiti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione».

Quanto al disposto di cui all'articolo 7, comma 6, del CdS, si osserva che la definizione di carreggiata di cui all'articolo 3, comma 1, n. 7), non confligge con la delimitazione degli stalli di sosta di carreggiata ai sensi dell'articolo 149 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), in quanto la striscia longitudinale continua di cui all'articolo 139, comma 10, connessa a strisce trasversali e che delimita gli stalli di sosta, assolve alla funzione della striscia di margine della carreggiata di cui all'articolo 141, comma 1.

Per quanto concerne gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, del suddetto Codice della strada, si osserva che attualmente è prevista la destinazione d'uso dei proventi, ma non vi è alcun obbligo di comunicazione da parte dei Comuni circa l'effettiva destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento, né sono previste sanzioni in caso di inadempienza.

Per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 157, comma 6, del Codice, si fa presente che l'esposizione del tagliando è indispensabile in quanto rappresenta l'unico segno visibile dell'azionamento dei dispositivi di controllo della sosta, ove questa è permessa per un tempo limitato; diverso è il caso in cui la sosta è consentita a tempo indeterminato in area chiusa, ove il pagamento dell'importo è propedeutico all'uscita dall'infrastruttura.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

Infine, stante la capillare regolamentazione della materia, in assenza di precise e circostanziate segnalazioni di inadempienza non è previsto alcun intervento del Ministero.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(12 gennaio 2010)

DELLA SETA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

il Comune di Caprarola (Viterbo), con determinazione n. 7-36-886 del 23 novembre 2005, ha approvato una variante all'art. 3 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale che regola la fascia di rispetto (di 15 metri) dell'acquedotto Farnesiano, opera di origine etrusca e, successivamente, adattata al servizio di Palazzo Farnese di Caprarola, e sottoposta a regime di tutela dei beni storici e culturali;

tale variante è stata approvata con delibera della giunta regionale del Lazio n. 1104 del 13 dicembre 2005;

inoltre sembrerebbe che tracciato sotterraneo nel territorio del comune di Caprarola dell'acquedotto Farnesiano, in scala 1:5000, costituente l'allegato A della citata delibera di giunta regionale, contenga errori rilevanti che renderebbero inefficace la fascia di tutela col rischio di costruzioni che potrebbero essere autorizzate sullo stesso tracciato dell'acquedotto Farnesiano danneggiandolo;

oggi si è venuti a conoscenza della realizzazione di un manufatto a ridosso dell'acquedotto Farnesiano, in località San Rocco, nel comune di Caprarola;

tale manufatto sembrerebbe essere stato realizzato inoltre in maniera non del tutto regolare, dato che non sarebbero state rispettate le distanze minime dall'acquedotto, stabilite dalla suddetta delibera, e i rispettivi vincoli paesaggistici e architettonici,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda, urgentemente, disporre un accertamento sul tracciato dell'acquedotto Farnesiano nel comune di Caprarola e disporre eventuali correzioni a tutela di tale bene storico-culturale;

se intenda disporre un accertamento sulla validità delle autorizzazioni rilasciate, al suddetto manufatto, dagli organi competenti, in materia di vincoli paesaggistici e architettonici a tutela di tale bene.

(4-02143)

(21 ottobre 2009)

RISPOSTA. – I competenti uffici del Ministero hanno già svolto esaustivamente gli accertamenti sul tracciato dell'acquedotto farnesiano sito nel comune di Caprarola. La Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale nel febbraio 2006 svolse, in località San Rocco,

Fascicolo 65

ove è ubicato l'acquedotto in questione, un sopralluogo congiunto con il tecnico comunale di Caprarola e il funzionario della Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio.

Dai rilievi svolti è emerso che il tracciato dell'acquedotto farnesiano è ubicato a circa 12 metri di profondità dal piano di calpestio e considerata la profondità del manufatto non si è ritenuto opportuno imporre un atto amministrativo di tutela.

Quanto ai permessi di costruire rilasciati dal Comune di Caprarola si osserva che: il permesso di costruire (n. 7/R/2004), rilasciato in data 9 settembre 2004 ha rispettato la distanza di 15 metri dall'acquedotto in questione, in conformità alle indicazioni del Piano regolatore generale (PGR) approvato il 14 febbraio 1978, che prevedevano una fascia di rispetto larga 30 metri di inedificabilità in corrispondenza dell'acquedotto farnesiano.

Il permesso di costruire (n. 123/2003), rilasciato in data 26 aprile 2006, ha rispettato la distanza di 7,50 metri dall'acquedotto in questione, in conformità alle prescrizioni, modificate con una variante, approvata con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1104 del 13 dicembre 2005 di PGR, che prevedevano una fascia di rispetto ridotta a 15 metri.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

BONDI

(14 gennaio 2010)

DELLA SETA, VITA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Dizionario biografico degli italiani è universalmente riconosciuto come uno strumento prezioso e indispensabile per il lavoro di ricerca. Il progetto dell'opera, avviata nel 1960 dall'Istituto della Enciclopedia italiana, prevede circa 105 volumi per un totale di 40.000 biografie, riguardanti personaggi vissuti dal V secolo ad oggi e il cui contributo alla vita politica, letteraria, artistica, scientifica e tecnica del Paese è stato di particolare significato. Ad esso hanno collaborato e collaborano studiosi italiani e stranieri di altissimo livello. Finora sono apparsi 73 volumi con un ritmo annuale di pubblicazione che nell'ultimo quindicennio è salito a 2 volumi per un totale di 650-700 saggi storiografici l'anno;

negli ultimi mesi, l'assegnazione delle voci dei futuri volumi è stata sospesa e molti studiosi, a quanto consta agli interroganti, temono che tale decisione possa preludere alla chiusura dell'opera o alla sua trasformazione in un prodotto diverso, di minore valore scientifico;

l'esigenza di contenere i costi di redazione dell'opera, legittima e condivisa dagli stessi curatori, ad avviso degli interroganti, non può trasformarsi nella scelta di snaturare le finalità altamente scientifiche del progetto del Dizionario, legate inestricabilmente all'autorevolezza degli autori delle voci e alla competenza e professionalità del lavoro redazionale di vaglio e verifica. Peraltro, il costo del Dizionario – nell'ordine di alcune

Fascicolo 65

centinaia di migliaia di euro all'anno – è tutt'altro che smisurato rispetto all'importanza, per l'Italia, di disporre di uno strumento come il Dizionario biografico che esiste in tutti i grandi Paesi europei;

il mondo della cultura guarda con grande preoccupazione a questa eventualità e molte voci autorevoli si sono levate per chiedere che si proceda al completamento dell'opera e che il Dizionario mantenga i suoi elevatissimi *standard* qualitativi, che ne fanno uno dei prodotti d'eccellenza della cultura italiana, giudicato come un esempio anche fuori dai confini Paese. Un appello per la salvezza del progetto del Dizionario biografico degli italiani è stato già sottoscritto da migliaia di studiosi, docenti universitari, ricercatori, intellettuali, semplici cittadini al Presidente della Repubblica e al Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana Giuliano Amato,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda attivare per garantire, anche sul piano delle risorse finanziarie, la continuità del progetto del Dizionario biografico degli italiani secondo criteri rigorosi di scientificità e autorevolezza;

se non consideri che la prosecuzione e il completamento del Dizionario biografico degli italiani, da effettuare, nel rispetto di requisiti idonei ad assicurare il valore scientifico, non rappresenti un interesse prioritario e irrinunciabile della cultura italiana.

(4-02149)

(3 novembre 2009)

RISPOSTA. – L'Istituto dell'Enciclopedia italiana, curatore del Dizionario biografico degli italiani, è stato costantemente inserito nella «Tabella» degli istituti culturali al fine di ottenere il contributo ordinario annuale dello Stato disciplinato dall'articolo 1 della legge n. 534 del 1996.

Per il triennio 2006-2008 l'Istituto in questione, presentando regolare istanza, ha beneficiato di un contributo pari a 70.000 euro annui.

Per il 2009, anno di rinnovo della «Tabella» con validità fino a 2011, l'Istituto dell'Enciclopedia italiana non ha presentato, invece, la necessaria istanza, ma ha provveduto ad inoltrare regolare domanda per la concessione del contributo annuale *ex* articolo 8 della legge citata, che disciplina i criteri di erogazione del contributo annuale alle istituzioni culturali non inserite nella «Tabella» suddetta.

A seguito di tale domanda, proprio in considerazione del rilievo culturale dell'attività svolta dall'Istituto e del riconosciuto prestigio, l'Istituto è stato inserito nel programma dei contributi annuali con una somma pari ad 16.000 euro, che rappresenta uno dei benefici più alti corrisposti rispetto ai 224 organismi culturali destinatari.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

BONDI

(14 gennaio 2010)

Fascicolo 65

DELOGU. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

è stata pubblicata la tabella dei contributi, da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 300.000 euro, che il Ministero per i beni e le attività culturali intende erogare a favore degli istituti culturali italiani per gli anni 2009-2011;

detta tabella comprende ben 121 istituti diffusi in ogni parte d'Italia con una sola eccezione: la Sardegna;

è davvero difficile immaginare che, in tutta la Sardegna, non esista neppure un istituto culturale meritevole di supporto economico da parte dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni, oggettive e soggettive, per le quali nessun istituto culturale operante in Sardegna è stato ritenuto meritevole di contributo.

(4-01759)

(14 luglio 2009)

RISPOSTA. – Il rinnovo della tabella triennale contributi disciplinata dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali», è stata valutata da un'apposita commissione istituita con decreto del Direttore generale del 28 ottobre 2008. Tale commissione ha effettuato un esame comparativo delle varie istanze di richiesta del contributo ordinario annuale dello Stato nella rigorosa applicazione della legge n. 534 del 1996, la quale prevede, ai fini del rilascio del contributo, che gli Istituti siano in possesso di specifiche caratteristiche.

La proposta di tabella formulata nell'aprile 2009 dalla suddetta commissione ha acquisito il successivo parere del competente comitato tecnico-scientifico.

Ciò premesso, tutte le istanze di richiesta contributo sono state esaminate con la massima attenzione, al pari di quelle pervenute dagli istituti culturali della Regione Sardegna che non sono state finanziate in quanto tali istituti non erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge n. 534 del 1996.

In particolare, la richiesta del «Museo dell'arte etnica internazionale» di Assemini non è stata accolta a causa della mancanza totale di patrimonio bibliografico e di attività editoriale nonché per scarsa attività culturale.

In merito all'istanza della «Fondazione istituto storico Giuseppe Siotto» di Cagliari il mancato accoglimento è da porre in relazione all'attività limitata all'ambito locale ed alla circostanza che il patrimonio documentario è fruibile solo su richiesta.

Infine, non è stata inserita nella tabella contributi di cui si discorre neanche la «Fondazione Giuseppe Dessi» in quanto il patrimonio biblio-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

grafico è risultato modesto, non è informatizzato ed inoltre l'attività culturale è risultata limitata.

Il Ministro per i beni e le attività culturali Bondi

(14 gennaio 2010)

DONAGGIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

nei giorni scorsi si è verificato l'ennesimo tragico incidente in località Conche di Codevigo, in Provincia di Venezia, che ha confermato il fatto che la strada statale 309 cosiddetta «Romea», nel tratto ricadente nel territorio veneto, sia anche identificata con il nome di strada «killer»;

con atto ispettivo 3-00207 del 17 settembre 2008, l'interrogante aveva già chiesto al Governo di attivarsi per far fronte alla situazione di grave pericolo che da anni si registra sul suddetto tratto statale;

in risposta a tale richiesta, il Governo, rappresentato dal Sottosegretario Roberto Castelli, precisava che per l'anno 2009 erano state previste le risorse necessarie per la messa in sicurezza della «Romea» solo nel tratto ricadente nel territorio della Regione Emilia-Romagna, escludendo, in tal modo, l'assegnazione di risorse per quello ricadente nella Regione Veneto:

inoltre, nella medesima risposta, non sono stati indicati neanche i tempi con i quali si intende mettere mano alla sicurezza del tratto veneto della «Romea»:

considerato che;

con l'approssimarsi della stagione estiva, la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente a causa del sovraffollamento dovuto al traffico turistico e al concentrarsi del traffico pesante comportando un ulteriore appesantimento della circolazione viaria con potenziale aggravamento delle già precarie condizioni di sicurezza;

inoltre, la situazione sul tratto di strada Chioggia-Venezia è tale da non lasciare spazio all'ipotesi di attendere il completamento della «Romea commerciale», di cui, tra l'altro, non si conoscono ancora i tempi certi di realizzazione, per vedere risolti i gravi problemi che affliggono da anni tale tratto di strada;

appare quindi all'interrogante prioritario e urgente intervenire nel tratto stradale di cui sopra al fine di dotarlo degli accorgimenti tecnici e strutturali in grado di ridurre l'impressionante numero di incidenti, spesso mortali, che quotidianamente si registrano su tale tratto di strada nonché per eliminare le situazioni di pericolosità connesse ai numerosi incroci a raso e l'insostenibile traffico che quotidianamente percorre tale arteria stradale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti, non ritenga di dover disporre con la massima urgenza le risorse utili a garantire gli inter-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

venti necessari per la messa in sicurezza della strada statale 309 cosiddetta «Romea» nel tratto Chioggia-Mestre;

anche in considerazione dell'ormai imminente avvio della stagione estiva, quali misure urgenti intenda adottare per scongiurare il ripetersi di eventi luttuosi nel suddetto tratto di strada.

(4-02388)

(9 dicembre 2009)

RISPOSTA. – La strada statale 309 «Romea» collega Ravenna a Venezia, attraversando le regioni Veneto ed Emilia-Romagna e le province di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Padova e Venezia, costituendo un tratto dell'itinerario internazionale E55 per uno sviluppo complessivo di 126,770 chilometri.

Nel territorio veneto il tracciato si sviluppa in provincia di Venezia a Nord del fiume Adige in territorio di Chioggia, penetra quindi nella provincia di Padova, per poi ritornare in provincia di Venezia, interessando i comuni di Campagna Lupi, Mira e Venezia e, da ultima, la provincia di Rovigo.

L'arteria, la cui piattaforma stradale è assimilabile al tipo C1, è prevalentemente extraurbana ad eccezione degli attraversamenti degli abitati di S. Anna di Chioggia e di Rosolina, ed è interessata da un volume di traffico molto consistente, che si attesta sui 20.000 veicoli/giorno di cui il 35-40 per cento costituito da veicoli pesanti.

Gli incroci sono generalmente a raso, elemento di grande criticità in particolar modo nel tratto compreso tra i comuni di Chioggia e Venezia, ove la particolare morfologia dell'asse stradale non ne consente il delivellamento: la strada infatti corre sull'argine delimitatore tra la laguna di Venezia ed il canale navigabile «Novissimo», ed i connessi vincoli ambientali e quelli legati alla necessità di assicurare la navigabilità del canale non consentono neppure interventi di risezionamento della carreggiata.

Nel quadro generale sopra riportato, ANAS ha realizzato nel recente passato lavori di manutenzione straordinaria, legati alla sicurezza stradale che prevedono il delivellamento di incroci pericolosi nel tratto compreso tra Chioggia ed il confine regionale; altri interventi sono in corso e/o in programmazione come meglio descritto nei prospetti che seguono e che evidenziano negli importi l'attenzione di ANAS per tale arteria.

Si rappresenta inoltre che il 12 giugno 2009, ANAS ha trasmesso, per gli adempimenti *ex* art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a tutti gli enti territorialmente competenti, il Progetto preliminare del promotore del corridoio autostradale dorsale Civitavecchia-Orte-Mestre, tratta E/45 – E/SS (Orte-Mestre), infrastruttura stradale strategica *ex* legge obiettivo n. 443 del 2001, per la realizzazione in *project financing*.

In data 28 ottobre 2009 si è quindi tenuta la conferenza pubblica di illustrazione da parte di ANAS del Progetto preliminare presso il Comune di Cavarzere (Venezia). Attualmente, è in corso la procedura VIA per l'approvazione del progetto preliminare. Alla Conferenza hanno parteci-

Fascicolo 65

pato rappresentanti della Regione Veneto, delle Province di Rovigo, Padova e Venezia, nonché di tutte le amministrazioni comunali interessate.

ANAS ha quindi fornito un documento recante i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti negli anni 2007-2009 e previsti fino all'anno 2011 (a disposizione dell'interrogante).

Oltre agli interventi citati nel documento, sono previsti nei piani ANAS, interventi di risanamento acustico nel comune di Chioggia, mediante pavimentazioni antirumore nell'ambito del Piano nazionale di contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore per l'importo di quasi 2,5 milioni di euro.

Infine, sulla base di istanze degli enti locali, sono state predisposte e sono in corso di istruttoria ai fini dell'autorizzazione alla stipula, apposite convenzioni con la Regione Veneto, la Provincia di Venezia ed i Comuni interessati per i seguenti interventi di miglioramento della sicurezza stradale: a) messa in sicurezza della circolazione stradale dal chilometro 108+00 al chilometro 116+00 mediante la realizzazione di golfi di fermata e piazzole di sosta fuori della carreggiata; b) collegamento stradale con viale Mediterraneo in comune di Chioggia (Venezia).

Ad oggi, fa conoscere ANAS, è stata autorizzata la stipula della Convenzione inerente alla messa in sicurezza della circolazione in comune di Campagna Lupia (Venezia), che è stata conseguentemente sottoscritta in data 16 ottobre 2009.

All'attualità non risulta ancora pervenuta l'autorizzazione alla stipula della Convenzione inerente al collegamento stradale con viale del Mediterraneo.

	Il Ministro delle infrastrutture e trasporti
	Matteoli
(12 gennaio 2010)	

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il sistema della giustizia amministrativa è indispensabile in uno Stato di diritto;

i Tribunali amministrativi regionali (TAR) presenti sul territorio italiano avrebbero assunto sempre più, a giudizio dell'interrogante, la propensione ad interpretare le norme di legge, talvolta anche in maniera contraddittoria, piuttosto che giudicare la conformità o meno di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi privati, a regole giuridiche;

talora, addirittura, le sentenze dei TAR contrastano gli indirizzi indicati con atti emanati da organi centrali dello Stato;

considerato che:

i giudici amministrativi, oltre a svolgere funzioni di controllo all'interno dei tribunali, possono legittimamente avere incarichi arbitrali e dirimere, quindi, controversie extragiudiziali;

Fascicolo 65

tale sopraccitata attività, di fatto, contribuisce a rallentare i tempi, già lunghi, della giustizia amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza:

se ritengano di dover intervenire per tutelare e garantire le competenze specifiche degli organi di giustizia amministrativa;

se ritengano di dover intraprendere iniziative utili a indicare con maggiore chiarezza le linee guida essenziali per il buon funzionamento della giustizia amministrativa: ciò al fine di rendere esplicitamente effettivo il principio di legalità cui deve essere sottoposta l'azione della pubblica amministrazione, in conformità del dettato costituzionale (articolo 113), sia al fine di evitare che possano verificarsi controversie tra diversi organi dello Stato;

se ritengano di dover intervenire al fine di limitare l'assunzione di incarichi extragiudiziali da parte dei giudici amministrativi;

se ritengano di poter accompagnare talune norme legislative con atti di indirizzo o circolari interpretative al fine di favorirne la corretta applicazione ed evitare interpretazioni talora contraddittorie.

(4-02104)

(20 ottobre 2009)

RISPOSTA. – Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono impugnabili avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ed è quindi questo l'organo a cui spetta di assicurare – quale giudice di appello – l'uniformità degli indirizzi giurisprudenziali.

A ciò sembra doveroso soggiungere che l'interpretazione della legge costituisce normale esercizio dell'attività giurisdizionale e che in questa delicata funzione il giudice non può essere vincolato dagli orientamenti interpretativi assunti dall'amministrazione (si veda l'art. 101 della Costituzione).

Relativamente, poi, ai problemi di incompatibilità tra incarichi extragiudiziali (in specie arbitrali) e compiti giurisdizionali dei magistrati amministrativi sotto il profilo del rallentamento dei tempi della giustizia amministrativa, si può evidenziare quanto sotto esposto.

La normativa generale vigente sul conferimento degli incarichi dei magistrati amministrativi è contenuta oltre che nella legge n. 186 del 1982 (in particolare agli articoli 13 e 28), nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (in specie nell'art. 53) e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.

L'art. 2 del regolamento prevede che i magistrati amministrativi non possono svolgere incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, «se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato e dal presente regolamento».

Il successivo art. 3 elenca gli incarichi consentiti e, tra questi, alla lettera g) la possibilità per i magistrati amministrativi di svolgere funzioni

Fascicolo 65

di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico.

La norma prevede, in ogni caso, che gli incarichi siano sempre conferiti o autorizzati dall'organo di autogoverno della giustizia amministrativa (art. 3).

A tale proposito, si evidenzia che, nella seduta dell'8 febbraio 2007 il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha modificato la delibera vigente in tale materia, prevedendo la non autorizzabilità allo svolgimento di incarichi extragiudiziali per i magistrati che «senza giustificato motivo siano in ritardo nel deposito di sentenze o di pareri, rispetto al termine stabilito dall'art. 55, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186» (45 giorni dalla decisione della causa).

Pertanto, lo svolgimento di tali compiti non va ad influire sui tempi dei processi, per il semplice fatto che solo ai magistrati amministrativi virtuosi possono essere conferiti degli incarichi arbitrali e non anche ai giudici amministrativi che sono in ritardo con il proprio lavoro istituzionale.

Né d'altro canto è prevista una sospensione o una riduzione delle funzioni ordinarie per lo svolgimento da parte del magistrato di attività estranee a quelle istituzionali.

Solo nei casi in cui la legislazione ordinaria riservi ai magistrati amministrativi (spesso insieme a quelli ordinari, contabili, agli avvocati dello Stato e, meno frequentemente, ad altre categorie ad alta qualificazione giuridico-professionale) lo svolgimento di specifiche funzioni non giudiziarie (ad esempio i compiti di diretta collaborazione con la direzione politica), è previsto che lo svolgimento di tali incarichi sia concorrente se in *part-time*, o alternativo, se in fuori ruolo, con le funzioni giudiziarie.

In ogni caso è garantita la piena funzionalità dei collegi giudicanti.

Il	Ministro	per	i	rapporti	con	il	Pari	lamento
----	----------	-----	---	----------	-----	----	------	---------

Vito

(12 gennaio	2010)
-------------	-------

FASANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il Piano decennale della viabilità 2003-2012 prevedeva il conferimento delle caratteristiche autostradali per il raccordo stradale Salerno-Avellino fino allo svincolo di Avellino Est dell'autostrada A16;

allo stato detto raccordo è classificato dall'ente proprietario ANAS come «viabilità statale ordinaria di interesse nazionale»;

il citato raccordo stradale Salerno-Avellino è sottoposto ad un intenso traffico Nord-Sud che, nel corso degli anni, ha registrato un sempre maggiore aumento poiché ha assunto la funzione di bretella di collegamento tra le autostrade A30 e A3 Salerno-Reggio Calabria, oltre a quella di principale arteria di comunicazione interurbana con le strutture universitarie dei comuni di Baronissi e Fisciano;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

considerato che:

il tronco del raccordo compreso tra gli svincoli di Fratte-Salerno e di Mercato San Severino-Fisciano è spesso congestionato dal traffico, anche in orari diversi dalle cosiddette «ore di punta», e i veicoli in coda in prossimità degli svincoli per l'università invadono le carreggiate autostradali creando gravi disagi e pericolo per gli utenti-automobilisti;

molto spesso, infatti, nel tratto Fratte-Salerno e di Mercato San Severino-Fisciano si verificano tamponamenti o altri incidenti che causano la conseguente paralisi del traffico cittadino e della viabilità ordinaria dei territori limitrofi;

l'aumento del traffico in prossimità dei citati svincoli non sarebbe compatibile con le caratteristiche progettuali della strada e ciò determina spostamenti lenti e insicuri;

tale stato di cose potrebbe subire un ulteriore peggioramento a causa dell'apertura al pubblico, nel prossimo gennaio 2010, dell'azienda Ikea, ubicata in area confinante con lo svincolo di Lancusi;

considerato, inoltre, che:

per quanto risulta all'interrogante il progetto di ammodernamento e potenziamento del raccordo rientrerebbe nell'ambito del progetto per la costruzione del cosiddetto «corridoio autostradale tirrenico» che consisterebbe nella realizzazione di un'autostrada a tre corsie di collegamento tra Roma e Reggio Calabria, mentre il progetto dei lavori per l'intero raccordo Salerno-Avellino sarebbe stato suddiviso in tre distinti «lotti» funzionali corrispondenti ad altrettanti tronchi autostradali;

a quanto consta all'interrogante, nella seduta del 10 luglio 2008 della Conferenza unificata Stato-Regioni, la Regione Campania avrebbe evidenziato e ribadito l'urgenza dell'intervento di potenziamento e adeguamento del raccordo Salerno-Avellino, primo lotto Mercato San Severino-Salerno Fratte,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti in fase esecutiva la realizzazione del citato progetto di ammodernamento e potenziamento del raccordo autostradale Salerno Avellino e, in particolare, del tratto in prossimità degli svincoli di Fratte-Salerno e di Mercato San Severino-Fisciano;

in caso affermativo, se sia a conoscenza di quali siano i tempi stimati per il completamento dell'opera, con particolare riguardo al tratto in prossimità degli svincoli di Fratte-Salerno e di Mercato San Severino-Fisciano;

se risulti l'ammontare della spesa necessaria per la realizzazione del progetto e se questa trovi copertura finanziaria e su quali capitoli di spesa.

(4-02161)

(3 novembre 2009)

RISPOSTA. – L'ammodernamento del collegamento stradale Salerno-Avellino è inserito nel primo programma di legge obiettivo con un costo

Fascicolo 65

complessivo pari a 898,5 milioni di euro e di 246,2 milioni di euro per il tratto da Frane a Mercato San Severino.

ANAS ha predisposto il progetto preliminare, che prevede l'adeguamento ad autostrada con tre corsie per senso di marcia da Fratte a Mercato S. Severino e con due corsie per senso di marcia da Mercato S. Severino ad Avellino, avviando in data 9 maggio 2008 le procedure approvative previste per gli interventi di legge obiettivo. Il progetto preliminare dell'intero collegamento Salerno-Avellino, in cui è inserito anche il lotto Fratte-Mercato S. Severino, è tutt'ora in fase approvativa.

ANAS ha completato le integrazioni allo Studio di impatto ambientale trasmettendole al Ministero dell'ambiente il 9 marzo e il 1º luglio 2009.

Il 4 settembre 2009 è stato ripubblicato sui quotidiani l'avviso relativo al procedimento al fine di renderlo pubblico con le modalità stabilite dalle norme vigenti; attualmente l'istruttoria di VIA è in fase di definizione presso il Ministero dell'ambiente.

La copertura finanziaria, prevista a valere su fondi FAS, è stata rimodulata a seguito della legge pertanto, i fondi FAS, pari a 190 milioni di euro, originariamente destinati all'infrastruttura – il cui costo è stimato in 898,5 milioni di euro per l'intero collegamento, e in 246 milioni per il tratto da Fratte a Mercato S. Severino – non sono attualmente disponibili.

Il CIPE, ai sensi della sopravvenuta normativa vigente, stabilirà la nuova assegnazione dei FAS.

Si conferma comunque la natura prioritaria dell'intervento, per la cui realizzazione si stanno studiando possibili alternative, anche sul piano finanziario.

Il	Ministro	delle	infrastrutture	e	trasporti
				N	A ATTEOLI

(12 gennaio 2010)

FERRANTE. - Al Ministro degli affari esteri. - Premesso che:

il 17 novembre 2009 la responsabile della campagna «Foreste» di Greenpeace Italia, Chiara Campione, è stata fermata dalla polizia indonesiana, insieme al giornalista di «La Repubblica» e «L'Espresso», Raimondo Bultrini, mentre si recava al «Campo di resistenza forestale» nella penisola di Kampar, dove è in corso un'azione di protesta contro la deforestazione;

l'interrogante ritiene che con il loro fermo la polizia indonesiana stia mettendo in atto una grave violazione dei diritti civili. Non c'è alcuna ragione per sottoporre ad ispezioni corporali esponenti di Greenpeace che non hanno nemmeno preso parte alle precedenti azioni dimostrative, come dichiarato dall'associazione ambientalista;

recentemente, è importante a giudizio dell'interrogante evidenziare che più di 50 attivisti hanno bloccato gli escavatori della multinazionale

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

della carta April. Fermati dalla polizia per diverse ore, sono stati poi rilasciati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno inviare immediatamente un rappresentante della nostra ambasciata per intervenire direttamente affinché Chiara Campione e Raimondo Bultrini, insieme agli altri attivisti, vengano subito rilasciati e possano continuare a manifestare per difendere uno degli ultimi polmoni del pianeta.

(4-02269)

(17 novembre 2009)

RISPOSTA. – Nel pomeriggio di lunedì 16 novembre 2009 due cittadini italiani, il giornalista Raimondo Bultrini (del gruppo Espresso/Repubblica) e la responsabile della campagna foreste di Greenpeace Chiara Campione venivano fermati dalla polizia indonesiana mentre erano in procinto di recarsi presso il «Campo di resistenza climatica» che l'ONG ha impiantato nella zona di Pelalawan (Riau/ Isola di Sumatra) per controllare e denunciare la distruzione delle foreste. L'Ambasciata d'Italia a Jakarta, fin dalle ore immediatamente successive al fermo, si è messa in contatto con i due connazionali per sincerarsi delle loro condizioni. Dopo aver direttamente ricevuto informazioni dal giornalista italiano, l'Ambasciatore d'Italia a Jakarta ha investito la Direttrice Europa-Nord America del Ministero degli esteri indonesiano della questione, rilevando la mancanza di notizie certe e chiedendo alle autorità locali il pieno rispetto della legge e dei diritti umani.

A seguito delle pressioni esercitate, i due italiani sono stati rilasciati ma hanno dovuto lasciare l'Indonesia. Nella giornata del 18 novembre, dopo la decisione della loro espulsione dal Paese, la Farnesina ha espresso all'Ambasciata indonesiana a Roma il proprio stupore per quanto accaduto, chiedendo chiarimenti circa la dinamica della vicenda e sottolineando la mancanza di elementi di accusa per i nostri connazionali. Il Ministero degli esteri ha in quel caso anche rimarcato la sensibilità italiana riguardo le tematiche ambientali, ed in particolare sulla deforestazione, come testimonia anche l'impegno della Presidenza italiana del G8, sottolineando come questa vicenda sia avvenuta in concomitanza con il vertice FAO dedicato all'emergenza alimentare, a cui ha partecipato anche il Vice Presidente dell'Indonesia, un momento in cui i Paesi dovrebbero dimostrare il proprio impegno nella salvaguardia delle risorse ambientali, obiettivo a cui l'attività dei nostri due connazionali in Indonesia era dedicata.

Successivamente, le autorità indonesiane hanno fatto presente che le accuse mosse ai due connazionali riguardavano principalmente la non corrispondenza fra gli scopi del loro viaggio in Indonesia e la tipologia di

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

visti richiesti per farvi ingresso (il giornalista Bultrini, ad esempio, era entrato nel Paese per mezzo di un visto *business*).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
CRAXI
(13 gennaio 2010)

LEGNINI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la realizzazione della diga di Chiauci, nell'alta valle del Trigno, rappresenta per le regioni Abruzzo e Molise un'importante opera infrastrutturale necessaria a garantire in quei territori l'erogazione costante di risorse idriche per gli usi civili, industriali ed agricoli;

l'opera infrastrutturale, affidata in appalto al Consorzio di bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno di Vasto (Chieti) è stata avviata nel 1985 e nel corso degli anni sono state realizzate le pareti ed altre opere accessorie necessarie alla creazione del bacino dove dovrebbero confluire le acque del fiume Trigno e dei suoi affluenti;

nel 2007, i Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, a seguito della stipula, presso il Ministero delle infrastrutture, di un protocollo d'intesa sulle modalità di futura utilizzazione delle acque del bacino della diga di Chiauci, ottennero le risorse necessarie per il completamento dell'opera, per un ammontare di 25 milioni di euro;

la recente ricusazione della Corte dei conti del finanziamento concesso dal CIPE per il completamento della diga di Chiauci, per l'importo di circa 25 milioni di euro, ha sollevato forti perplessità nelle comunità della valle del Trigno, del comprensorio vastese e della regione Molise per il conseguente slittamento dei tempi per il completamento dell'opera, inizialmente previsti per l'anno 2013;

considerato che:

la carenza idrica che si registra annualmente in Abruzzo e Molise, all'attenzione delle cronache locali e dei principali organi d'informazione nazionali, colpisce in modo particolare la comunità della valle del Trigno, sottoposta a frequenti razionamenti nell'erogazione di acqua, con conseguenze devastanti per le attività agricole presenti nella vallata;

le scarse risorse idriche disponibili nel comprensorio vastese vengono suddivise, con enormi difficoltà, tra le imprese delle aree industriali di Piane Sant'Angelo di San Salvo e Punta Penna di Vasto. In diversi casi le imprese sono state costrette a rallentare, ed in alcuni casi a sospendere, le attività per la mancanza di un sufficiente flusso di acqua;

durante il periodo estivo le imprese del settore turistico sulla costa adriatica, nel tratto comprendente le città di Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia, rimangono, con sempre maggiore frequenza, prive dei quantitativi di acqua necessari alla normale erogazione dei servizi a favore della clientela turistica;

Fascicolo 65

tenuto conto che la mancata realizzazione della diga di Chiauci avrà riflessi negativi sullo sviluppo economico, sociale ed occupazionale nella valle del Trigno, nel comprensorio vastese e nella regione Molise, già duramente colpito dalla crisi economica in atto,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di garantire, e in che termini, l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per il completamento e l'entrata in funzione della diga di Chiauci;

quali iniziative intenda adottare, in attesa del completamento della diga di Chiauci, al fine di assicurare alle comunità della valle del Trigno, del comprensorio vastese e della regione Molise, in particolare nel periodo estivo, le risorse idriche necessarie per gli usi civili, industriali ed agricoli. (4-02270)

(17 novembre 2009)

RISPOSTA. – La costruzione della diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno è stata ultimata a dicembre 1997 ed i lavori eseguiti sono stati collaudati nel novembre 2000 per un importo di circa 80 milioni di euro.

Nel frattempo, per garantire la funzionalità della diga, il concessionario, Consorzio di bonifica sud di Vasto, ha redatto un separato progetto per «Opere di completamento e di sistemazione delle pendici dell'invaso» dell'importo di circa 35 milioni di euro, che è stato: approvato dal Consorzio con delibera n. 160 del 26 aprile 1995, esaminato dalla IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che lo ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e approvato il 29 febbraio 2000 dal Servizio nazionale dighe confermando le prescrizioni suddette (nota 1288/UCPL del 29 febbraio 2000);

Per la realizzazione delle ulteriori restanti opere comprese nel menzionato progetto di completamento, il Consorzio di bonifica sud di Vasto ha trasmesso al Ministero copia del progetto definitivo con richiesta di richiesta di finanziamento.

Il progetto trasmesso riguardava: a) interventi di sistemazione di sponda del fiume Trigno a valle dei dissipatori: prolungamento del muro già eseguito, in una zona particolarmente delicata soggetta a fenomeni di erosione che hanno già provocato scoscendimenti di massi mettendo a rischio la zona sovrastante; b) sistemazioni idrauliche in coda invaso con realizzazione del laghetto di Pescolanciano condizione imposta dall'autorità comunale di Pescolanciano in sede di intesa a suo tempo raggiunta prima della costruzione della diga; c) interventi di sistemazione per il ripristino delle condizioni di naturalità preesistenti alla costruzione della diga: c1: sistemazione della cava di prestito nel comune di Chiauci, aperta per il reperimento del materiale necessario alla costruzione della diga; c2: interventi di ripristino e sistemazione a verde delle scarpate coinvolte (all'interno delle aree espropriate) dai lavori di costruzione della diga; d) completamento della strada circumlacuale sulla sponda destra del fiume Trigno: riammagliamento della viabilità locale, compromessa dalla realiz-

Fascicolo 65

zazione dell'invaso, e connessi interventi di sistemazione; e) ripulitura dell'invaso: taglio della vegetazione e rimozione del terreno degradato; f) studio per la messa in sicurezza delle infrastrutture a valle ed oneri per la gestione degli invasi sperimentali (della durata di almeno tre anni).

L'iter approvativo del suddetto progetto si era concluso con l'approvazione del Servizio nazionale dighe e con l'approvazione da parte del Consorzio del progetto aggiornato con il prezziario della Regione Abruzzo 2004, per un importo complessivo pari a 25,011 milioni di euro.

Il Ministero ha quindi sottoposto l'intervento in argomento all'attenzione del CIPE, che nella seduta del 4 ottobre 2007 lo ha approvato e finanziato integralmente. La suddetta delibera non è stata però registrata in quanto la Corte dei conti con deliberazione n. 10/2008/P ha ricusato il visto ritenendo le autorizzazioni acquisite (in particolare quella rilasciata dal Servizio italiano dighe) datate e non più attuali.

Il Ministero ha pertanto invitato il Consorzio di bonifica sud di Vasto a trasmettere copia del suddetto progetto definitivo per l'espressione di aggiornati pareri o approvazioni di competenza.

Allo stato le istruttorie risultano avviate e le tempistiche necessarie per il rilascio dei citati atti sono condizionate dalla necessità rappresentata al Consorzio di bonifica sud di Vasto dal provveditorato per le opere pubbliche, competente a rilasciare l'approvazione sugli aspetti di congruità tecnico economica dell'opera, di aggiornare il quadro economico sulla base del nuovo prezziario regionale 2008 nel frattempo entrato in vigore. Inoltre, va anche considerato che essendo entrate in vigore le nuove norme tecniche sulle costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), tutte le strutture resistenti previste nel progetto devono essere riverificate e se necessario adeguate alla predetta normativa.

Detti aggiornamenti progettuali sono attualmente in corso da parte del Consorzio concessionario, pertanto, allo stato non sono certe le tempistiche prevedibili per il rilascio della suddetta basilare approvazione da parte del Provveditorato per le opere pubbliche.

Inoltre, si precisa che il rilascio degli atti di competenza del Ministero risulta condizionato al predetto aggiornamento del progetto solo per gli aspetti che, nell'ipotesi di mantenere invariato il finanziamento complessivo, potrebbero portare il Consorzio alla necessità di rimodulare/stralciare alcune delle opere previste.

Peraltro, delle opere in progetto solo gli interventi che sono di completamento dell'opera principale rientrano nelle competenze del Ministero, sono escluse le opere di sistemazione territoriale dell'area serbatoio e di mitigazione di impatto, pertanto, si provvederà ad emanare un parere favorevole complessivo con approvazione tecnica delle sole parti di competenza.

In tale quadro, si ritiene non necessario riacquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in quanto a parte gli aspetti di aggiornamento economico, che risultano il nodo prevalente, la valenza tecnica e complessiva delle opere previste resta invariata, ciò tenuto conto che lo slittamento temporale di fatto intervenuto nulla muta rispetto alla situa-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

zione generale, in quanto il serbatoio non è stato ancora avviato all'esercizio e lo sarà, in via sperimentale, a partire dai primi mesi del 2010, come già ricordato.

Una volta acquisite le citate autorizzazioni si provvederà ad inviare al CIPE una nuova relazione istruttoria con richiesta di finanziamento che tenga conto anche del protocollo d'intesa siglato tra le Regioni Abruzzo e Molise ed il Ministero sottoscritto in data 24 gennaio 2008.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

MATTEOLI

(12 gennaio 2010)

MASSIDDA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che le «domus de janas» («case delle fate o delle streghe») sono delle strutture sepolcrali costituite da tombe scavate nella roccia tipiche dell'area del Mediterraneo e, in particolare, della Sardegna;

considerato che:

nei giorni scorsi sulle pagine di un *blog* sardo sarebbe apparsa la notizia che un gruppo di studiosi denominato «Gruppo Ricerche Sardegna (GRS)» il 4 ottobre 2009 avrebbe riscontrato un atto vandalico ai danni di una delle domus de janas conosciute come Sos Furrighesos in località Bono-Ittireddu (Sassari);

in particolare gli studiosi, confrontando una vecchia fotografia che riproduceva il sito originario della domus de janas denominata «Tomba del Re» in località Bono, avrebbero notato la mancanza di due splendidi graffiti che raffiguravano rispettivamente un cervo e un altro animale;

probabilmente ignoti vandali hanno scalpellato e asportato le figure più significative della tomba ipogea, che risale alla fase I del Nuragico, durante il Bronzo Antico tra il 1800 e il 1500 avanti Cristo;

il danno arrecato al patrimonio culturale sardo sarebbe di grande entità,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo tutto quanto sopra riportato;

in caso affermativo, se la Soprintendenza per i beni culturali della Regione Sardegna, organo preposto alla salvaguardia del patrimonio culturale sardo, sia al corrente del grave danno arrecato alla «Tomba del Re»;

se sia stata accertata, o siano in corso indagini per accertare, l'epoca dei fatti e se si stia indagando al fine di assicurare alla giustizia i responsabili;

se siano state poste in essere tutte le possibili azioni utili a recuperare i reperti trafugati;

se e quali provvedimenti intenda porre in essere, in collaborazione con le istituzioni locali, al fine di preservare l'enorme patrimonio culturale presente in Sardegna.

(4-02248)

(12 novembre 2009)

Fascicolo 65

RISPOSTA. – Dall'esame degli atti d'ufficio, nonché dal sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Nucleo tutela beni culturali della Sardegna l'11 novembre 2009, è emerso che i danni registrati nella necropoli di Sos Furrighesos denunciati dal «Gruppo ricerche Sardegna», cui fa riferimento l'interrogante, non sono recenti, ma risalgono con certezza in epoca anteriore al 1970.

Tale circostanza, infatti, è desumibile sia dalla relazione allegata al decreto ministeriale 24 novembre 1971 di vincolo della necropoli, sia dalle varie pubblicazioni scientifiche quali ad esempio il «Notiziario» della rivista di Scienze Preistoriche e in un articolo pubblicato il 28 ottobre 1970 nel quotidiano «La Nuova Sardegna».

In particolare, quest'ultimo articolo recita testualmente che «assieme a numerosi graffiti anneriti dal fumo originato dalla accensione di fuochi da parte di pastori si trovano certi referti, anzi si trovavano (...) in quanto qualche anno fa i soliti amatori di antichità hanno tentato di asportare, ritagliandola a colpi di scalpello, la sezione di roccia nella quale erano le incisioni, frantumandole purtroppo e rovinandole definitivamente».

Si rassicura, comunque, l'interrogante che a seguito della segnalazione da parte del «Gruppo ricerche Sardegna», i Carabinieri del Nucleo tutela beni culturali della Sardegna hanno iniziato tempestivamente delle indagini, tutt'ora in corso, proprio al fine di recuperare i reperti trafugati.

Quanto ai provvedimenti che si intende porre in essere al fine di preservare il patrimonio culturale della Sardegna, si fa presente che di recente è stato avviato in collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna un progetto volto a far fronte alle molte emergenze archeologiche esistenti nelle province di Sassari e Nuoro.

In particolare, per la Necropoli di Anela si sta concludendo l'esproprio per la valorizzazione del sito da parte del Comune interessato, che ha collaborato con la Soprintendenza archeologica della Sardegna, alla predisposizione di un progetto di prossima attuazione, relativo alla conservazione ed al restauro del complesso ipogeico di Sos Furrighesos.

	Il Ministro	per i	beni	e le	attività	culturali
						Bondi
(14 gennaio 2010)						

PEDICA. – Ai Ministri della giustizia e dell'interno. – Premesso che: per i giudici amministrativi decisi ad arrotondare gli stipendi con lavori extra, a dispetto delle numerose polemiche e promesse di moralizzazione, si aprono, a giudizio dell'interrogante paradossalmente, nuovi orizzonti;

infatti, grazie a quanto previsto dal decreto-legge n. 143 del 2008, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, recentemente è stata, ancora una volta, confermata la facoltà del Presidente del Consiglio di Stato di dare il benestare ai magistrati amministravi

Fascicolo 65

che chiedono di essere messi fuori ruolo per assumere altri incarichi, senza più alcun potere di interferenza dell'organo di autogoverno;

quanto sopra affermato è facilmente spiegabile: significa andare a guadagnare un secondo stipendio, spesso cospicuo, ed insieme conservare non solo il posto ma anche lo stipendio ed il diritto agli scatti di anzianità da magistrato amministrativo come se andasse ad esercitare tutte le mattine in ufficio,

si chiede di sapere se sia ammissibile una normativa del genere. Dovrebbe sempre vigere l'incompatibilità di alcune cariche proprio in virtù del fatto che chi già percepisce uno stipendio, ed anche importante, non dovrebbe avere l'opportunità di esercitare attività similari che arricchirebbero solo le proprie tasche, svolgendo quelle mansioni che potrebbero essere più opportunamente esercitate da giovani che magari hanno alle spalle anni di gavetta ed esami di Stato superati da anni.

(4-00562)

(24 settembre 2008)

RISPOSTA. – Per quanto riguarda la questione sollevata dall'interrogante concernente il potere del Presidente del Consiglio di Stato di autorizzare i magistrati amministrativi all'espletamento di incarichi extra-istituzionali in favore del Governo, si precisa che con la nuova disposizione non si è innovato nulla rispetto al regime previgente, in materia di autorizzazioni e incarichi extra-istituzionali dei magistrati amministrativi, tranne in merito all'organo competente a dare l'autorizzazione, in caso di richieste di incarichi di diretta collaborazione da parte di organi dell'Esecutivo.

Infatti, l'art. 1, comma 22, del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, ha previsto per i magistrati amministrativi, ordinari e contabili nonché per gli avvocati dello Stato, la competenza ad autorizzare gli incarichi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, convertito dalla legge n. 317 del 2001, mediante decreti adottati dai rispettivi organi di governo, le attribuzioni dei quali per il Consiglio di Stato e i TAR sono di spettanza del Presidente del Consiglio di Stato, e non più dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

Tale disposizione si riferisce dunque all'art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge n. 85 del 2008, secondo cui: «gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, an-

Fascicolo 65

che in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato». Inoltre, sempre lo stesso articolo aggiunge: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento».

Si precisa che la questione è stata affrontata dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella riunione dell'11 settembre 2008 e in quell'occasione l'organo di autogoverno ha precisato che «il comma 22 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 2008, nella parte in cui si riferisce all'adozione dei decreti dei rispettivi organi di governo di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non introduce alcuna innovazione rispetto al regime delle attribuzioni del CPGA, come stabilito dall'art. 13 n. 8) della legge n. 186 del 1982, ferma restando, quindi, la competenza a deliberare sul collocamento fuori ruolo, e deve essere intesa come modificativa del solo titolo formale del collocamento fuori ruolo sostituendo al DPCM un decreto del Presidente del Consiglio di Stato».

Con riferimento alla questione di ipotetici e teorici problemi di incompatibilità tra incarichi di diretta collaborazione e compiti giurisdizionali dei magistrati amministrativi si possono evidenziare le seguenti considerazioni.

Occorre innanzitutto tener presente che l'attività dei magistrati amministrativi presso gli organi di vertice dell'amministrazione pubblica (Ministeri, Presidenza del Consiglio, ma anche Presidenza della Repubblica, Camere, Autorità indipendenti, organismi internazionali, Regioni, eccetera) è prestata – di norma – in uffici diversi da quelli che direttamente si occupano di amministrazione attiva, ed è svolta al più alto livello, normalmente in posizione di sostegno tecnico diretto ai vertici politici delle amministrazioni in questione.

Difatti, il magistrato (amministrativo, ma anche contabile e ordinario) opera sempre, anche nell'ambito dell'incarico che gli sia stato conferito, in funzione di oggettiva garanzia della legalità istituzionale nello svolgimento degli indirizzi politici o istituzionali, del vertice della struttura (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri) con un ruolo di raccordo tecnico-giuridico tra l'indirizzo politico e l'alta amministrazione.

Lo svolgimento di tali incarichi non costituisce una novità dell'attuale Governo ma risponde ad una prassi istituzionale costante, che accomuna pressoché tutti i Governi della Repubblica ed affonda la sua tradizione nella storia del Consiglio di Stato. È noto come, all'atto della istituzione del giudice amministrativo, nel 1889, si decise di collocare tale nuova e fondamentale funzione in capo al Consiglio di Stato che, con le sue prime tre sezioni, aveva dato prova di assoluta terzietà e imparzia-

Fascicolo 65

lità, non disgiunta dall'elevato livello tecnico-giuridico delle proprie pronunce, pur se le funzioni esercitate sino a quel momento erano di natura solo consultiva del Governo e del Capo dello Stato.

La duplicità delle funzioni consultive e giurisdizionali in capo al Consiglio di Stato è confluita nel testo della Costituzione del 1948. Invero, è lo stesso art. 100 della Costituzione a prevedere che esso sia «organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione».

Il principio – che, *mutatis mutandis*, è applicabile pure ai magistrati dei TAR, creati successivamente al 1948 – dimostra che anche la Costituzione considera la «consulenza giuridico- amministrativa» svolta a livello non soltanto istituzionale ma anche personale, come una funzione complementare e un completamento della «tutela della giustizia nell'amministrazione».

Pertanto, non appare corretto parlare, a tale riguardo, di incarichi extra-istituzionali, quanto piuttosto di incarichi extra-giurisdizionali: essi, infatti, vanno correttamente ricompresi nell'ambito di quelle funzioni, *lato sensu* intese, di alta «consulenza giuridico-amministrativa» che l'ordinamento attribuisce ai magistrati amministrativi.

A conferma del substrato storico-culturale in cui la citata disposizione costituzionale è nata e tuttora vive, si rileva come la coesistenza di tali ruoli sia tipica della tradizione non solo italiana, ma anche europea-continentale (cioè di tutti i Paesi cosiddetti a diritto amministrativo), dove il consigliere di Stato, e più in generale il magistrato amministrativo, è parte integrante della più alta cultura dell'amministrazione pubblica; basti pensare, per fare solo l'esempio più noto, al Conseil d'Etat ed all'ENA della tradizione francese (da cui è storicamente derivata quella italiana), nonché ai ruoli di grand commis d'Etat svolti dai consiglieri d'oltralpe in incarichi di vertice presso le varie amministrazioni.

Pertanto, nella condotta dell'attuale Governo trova conferma una prassi – nazionale ed internazionale – consolidata, giudicata in modo largamente favorevole anche da tutti i precedenti Governi, di qualsiasi tendenza politica.

In secondo luogo, oltre al fondamento storico e costituzionale del fenomeno in esame, deve rimarcarsi che i richiamati principi costituzionali trovano plurima conferma nella vigente legislazione ordinaria, la quale, in un'ampia varietà di fattispecie, riserva ai magistrati amministrativi (spesso insieme a quelli ordinari, contabili, agli avvocati dello Stato e, meno frequentemente, ad altre categorie ad alta qualificazione giuridico-professionale) lo svolgimento di specifiche funzioni non giudiziarie.

In tali casi, è ancor più improprio parlare di incarichi extra-istituzionali; è infatti una legge dello Stato (quella stessa, cioè, che plasma le funzioni istituzionali di tutti i pubblici dipendenti) a prevedere lo svolgimento, da parte dei magistrati amministrativi, di varie funzioni non giurisdizionali (concorrenti, se in *part-time*, o alternative, se in fiori ruolo, con quelle giudiziarie), così rendendole tutte parimenti «istituzionali».

21 Gennaio 2010

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

È noto, d'altra parte, come il ruolo di giudice della legittimità dell'azione amministrativa renda i componenti del Consiglio di Stato e dei TAR. particolarmente idonei all'assolvimento di questi compiti di diretta collaborazione con la direzione politica, sia per la speciale professionalità nel diritto pubblico-amministrativo naturalmente posseduta da questi magistrati, sia per la loro posizione di assoluta autonomia, sia per la loro peculiare condizione di ideale simbiosi di scambio proficuo di esperienze professionali con l'amministrazione, in una sorta di circolo virtuoso grazie al quale il giudice amministrativo fornisce indirizzi di legittimità sulle linee generali dell'azione amministrativa futura, mentre nel contempo acquisisce – dal punto di vista, autonomo e distaccato, degli uffici di diretta collaborazione – una conoscenza più approfondita dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione, conoscenza indispensabile per una valida formazione e una buona qualità del servizio reso (ovviamente in altri ambiti o momenti) nella qualità di giudice amministrativo.

Infine, per quanto concerne il decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008, «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» citato nell'interrogazione, tale decreto non sembra interessare i magistrati amministrativi o l'organizzazione della giustizia amministrativa, ma solo il sistema giudiziario ordinario con particolare riguardo alla esigenza di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti.

Il	Ministro	per	i	rapporti	con	il	Parlamento
							Vito

(20 gennaio 2010)

SACCOMANNO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in applicazione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 2000 le Ferrovie dello Stato stabilirono un piano di ristrutturazione dell'azienda preordinato alla costituzione di una società;

si costituì la società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici a responsabilità limitata, con socio unico il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che subentrava alla gestione governativa;

dal 1º gennaio 2001, in virtù di un contratto di servizio stipulato con la Regione Puglia, la società Ferrovie del Sud Est ha il compito di gestire i servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico;

in virtù di tale contratto di servizio Ferrovie del Sud Est srl, inoltre, svolge le attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

considerato che:

per quanto consta all'interrogante, la società avrebbe, in funzione di una politica aziendale di abbattimento dei costi, già posto in essere alcune specifiche variazioni logistiche sul territorio modificando assetti ben consolidati di buon funzionamento;

allo stesso modo starebbe procedendo ad una serie di «promozioni» del personale: in particolare, durante il periodo di ferie estive,

Fascicolo 65

avrebbe attribuito a personale non idoneo taluni ruoli dirigenziali e avrebbe assegnato ad alcuni dirigenti un doppio incarico;

avverso tali iniziative sarebbero stati presentati una serie di ricorsi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo quanto sopra esposto;

in caso affermativo, se sia a conoscenza dei criteri in base ai quali si è proceduto alle promozioni all'interno di Ferrovie del Sud Est srl;

se ritenga opportuno intervenire nell'ambito delle proprie competenze per verificare che l'amministrazione posta in essere dalla società Ferrovie del Sud Est sia finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico e sia conforme ai criteri di efficacia e di efficienza, in linea con il principio costituzionale di imparzialità e nel rispetto della legalità, soprattutto per evitare possibili derive clientelari.

(4-02050)

(1° ottobre 2009)

RISPOSTA. – Sono state chieste notizie alla società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl che ha riferito quanto segue.

Nei mesi estivi del 2009, la predetta società non ha proceduto ad attribuire alcun incarico dirigenziale né ad attribuire nuovi incarichi funzionali a dirigenti già in servizio; i dirigenti continuano a svolgere le funzioni del settore di competenza già attribuite loro. Inoltre, la società non è a conoscenza di alcun ricorso presentato presso il Tribunale amministrativo regionale della Puglia sulle questioni riferite nell'interrogazione.

Infine, fa presente che nella primavera 2009 sono state espletate alcune prove concorsuali interne per il personale di molo appartenente a qualifiche impiegatizie ed operaie come previsto dal regolamento aziendale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(12 gennaio 2010)

SPEZIALI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. – Premesso che l'ammodernamento dell'autostrada A3 «Salerno-Reggio Calabria» è in corso di realizzazione da circa 30 anni;

considerato che:

i cittadini della regione Calabria continuano a subire, particolarmente nei periodi di maggiore mobilità, continui disservizi e disagi derivanti dalla presenza di vecchi e nuovi cantieri;

a giudizio dell'interrogante tale stato di cose costituisce, nei fatti, un vero e proprio divieto a fruire del diritto alla mobilità; 21 Gennaio 2010

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

considerato, inoltre, che:

il Consorzio Scilla (Impregilo-Condotte) avrebbe annunciato la chiusura dei cantieri esistenti nel tratto tra Scilla e Reggio Calabria;

le opere di ammodernamento nel citato tratto Scilla-Reggio Calabria non sono state portate a compimento;

l'economia della regione Calabria, già gravemente danneggiata dalla crisi economico-finanziaria internazionale, subisce ulteriori e pesanti danni a causa del persistente stato di inadeguatezza delle necessarie opere infrastrutturali, prime fra tutte quelle relative ai collegamenti stradali,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, la chiusura dei cantieri esistenti nel tratto tra Scilla e Reggio Calabria dell'Autostrada A3 e, in caso affermativo:

se ritengano di dover verificare i motivi e i criteri in base ai quali la società ANAS ha proceduto a detta chiusura;

se e quali conseguenze detta chiusura abbia comportato a tutti gli automobilisti in transito sulla A3 e, in particolare, se abbia provocato limitazioni al diritto alla mobilità dei cittadini calabresi;

se, a seguito di detta chiusura, si siano verificati ulteriori aggravi di spesa per il prosieguo dell'ammodernamento e, in caso affermativo, a carico di chi:

se e in quali modi intendano intervenire al fine di garantire che i lavori di ammodernamento in corso vengano regolarmente portati a conclusione;

se alla luce dei continui e imbarazzanti ritardi e rinvii nella conclusione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada, ritengano di dover individuare una figura tecnico-istituzionale, «mister autostrada A3», cui delegare i relativi poteri di controllo e verifica necessari alla ultimazione dei lavori in corso sulla Salerno-Reggio Calabria.

(4-01948)

(16 settembre 2009)

RISPOSTA. – Il progetto generale di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in corso di esecuzione da parte di ANAS, è articolato in 57 interventi funzionali, di cui 28 risultano ad oggi già ultimati e fruibili, per un totale di circa 190 chilometri.

L'apertura dei primi cantieri risale al 1997, anche se la fase più rilevante dell'ammodernamento è iniziata nel 2002.

I lavori di ammodernamento nel tratto dell'autostrada compreso tra Scilla (chilometro 423+300) e Reggio Calabria (chilometro 442+920), denominato macrolotto 6, sono stati affidati al contraente generale Impregilo SpA – Società italiana per condotte d'acqua SpA (società di progetto: RC-Scilla scpa).

La consegna dei lavori è avvenuta nell'ottobre 2007.

Le attività di cantierizzazione, tuttavia, hanno riguardato soltanto il tratto centrale del macrolotto, in corrispondenza della galleria Piale, in

Fascicolo 65

quanto, a seguito delle azioni poste in essere da parte del Sindaco e del Prefetto di Reggio Calabria, quest'ultimo in qualità di Commissario delegato per l'emergenza traffico e mobilità in relazione ai lavori sull'autostrada nel tratto tra Bagnara e Reggio Calabria, si è reso opportuno studiare ed attuare alcune modifiche all'intervento al fine di minimizzare i disagi causati dai lavori all'utenza stradale e al territorio.

Intraprese le opportune azioni volte a limitare le interferenze con la circolazione autostradale, i lavori sono stati avviati dal contraente generale solo nel tratto cantierizzato, facendo registrare, tra l'altro, ritardi esecutivi tali da compromettere la regolare esecuzione dell'appalto.

Il contraente generale, più volte richiamato da ANAS al rispetto degli obblighi e dei tempi contrattuali, ha attribuito il rallentamento dei lavori a varie problematiche emerse in corso d'opera ed in particolare alle criticità ambientali legate alla criminalità organizzata e alle connesse difficoltà nella sottoscrizione dei contratti per l'esecuzione delle opere, all'incremento anomalo dei prezzi dei materiali, ai problemi nel sostenere l'ufficio del prefinanziamento, nonché al difficoltoso avvio della cantierizzazione successiva alle modifiche apportate per venire incontro alle istanze del territorio.

Nonostante si sia cercata una soluzione condivisa da entrambe le parti che potesse ristabilire le condizioni per la regolare e proficua prosecuzione dei lavori, il contraente generale ha manifestato la propria intenzione di recedere dal contratto in essere, procedendo nel contempo ad interrompere le attività sul cantiere del macrolotto 6.

La chiusura del cantiere, operata univocamente dal contraente generale, interviene a conclusione di un lungo ed articolato confronto, in cui ANAS, a fronte delle criticità lamentate, ha adottato, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti utili all'esecuzione delle lavorazioni, richiamando in più occasioni il contraente alle funzioni allo stesso deputate in ragione del ruolo e del connesso rischio imprenditoriale assunto.

Allo stato, le lavorazioni risultano interrotte e sono in corso le sole operazioni per la messa in sicurezza della galleria Piale.

La circolazione autostradale si svolge a due corsie per senso di marcia su entrambe le carreggiate per la quasi totalità del lotto, ad esclusione di un breve tratto in corrispondenza della galleria Piale Nord in cui il traffico si svolge sulla sola corsia di sorpasso. ANAS fa sapere che l'effettiva esecuzione dei lavori ha interessato un tratto limitato del macrolotto, circa 2 chilometri per un'estensione complessiva di 20 chilometri, e che di conseguenza ha comportato impatti contenuti sulla circolazione stradale.

Al fine di poter riprendere i lavori, ANAS fa sapere che ha aperto un tavolo di confronto con il contraente generale per la soluzione delle problematiche rappresentate ed il riavvio delle attività.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

MATTEOLI

(12 gennaio 2010)

Fascicolo 65

VITALI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il gruppo bancario Delta è una *holding* costituita nel 2002 dalla Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e dalla società di *management* finanziario Estuari, con sede a Bologna;

esso riunisce società operative, specializzate nell'erogazione di prodotti finanziari, e società di servizi, specializzate nella fornitura di prodotti personalizzati, dedicati a privati, aziende ed enti pubblici, con l'obiettivo di fornire supporto finanziario e consulenza qualificata per una gestione integrata del credito;

a seguito del nuovo contesto normativo, il 17 agosto 2007 la Banca d'Italia ha comunicato l'avvenuta iscrizione del gruppo all'albo dei gruppi bancari;

dal 2003 al 2008 il gruppo Delta ha creato 900 nuovi posti di lavoro dipendente, di cui il 60 per cento sono donne con un'età media di 30 anni. Di questi, 300 circa operano a Bologna, altri 140 in Emilia-Romagna ed i rimanenti su tutto il territorio nazionale;

l'indotto del gruppo bancario, costituito dalle rete delle agenzie, impiega a sua volta circa 1.000 persone a cui vanno aggiunti 13.000 fornitori. Vi sono 17.000 rivenditori convenzionati e oltre 2 milioni di clienti per la maggior parte consumatori a cui nel corso degli anni sono stati concessi crediti al consumo per oltre 10 miliardi di euro;

il risultato economico del gruppo Delta è stato finora positivo con un utile nel 2008 di 6 milioni di euro interamente reinvestito;

in data 3 maggio 2009 i vertici della Cassa di risparmio di San Marino e l'amministratore delegato del gruppo Delta sono stati colpiti da provvedimento di custodia cautelare. Quest'ultimo perché nel 2005, tre anni dopo la costituzione del gruppo Delta, era entrato a far parte anche del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di San Marino;

le accuse nei confronti dei dirigenti della Cassa di risparmio di San Marino sono di abusiva attività finanziaria e bancaria, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza e di riciclaggio;

ai vertici del gruppo Delta viene contestato il fatto che, tramite un supposto controllo dominante della Cassa di risparmio di San Marino sulla capogruppo Delta, la stessa Cassa di risparmio avrebbe esercitato per mezzo delle società finanziarie controllate da Delta attività bancaria e finanziaria in Italia senza avere la prescritta autorizzazione;

gli effetti sul gruppo Delta sono stati devastanti, nonostante la presenza di Banca d'Italia, intervenuta con il commissariamento già il giorno successivo al provvedimento di custodia cautelare;

la fiducia del sistema bancario e dei clienti depositanti è crollata sotto il peso delle notizie di stampa e il gruppo Delta sta oggi vivendo una pesantissima crisi di liquidità, con 300 milioni di euro di revoche di fidi e depositi dal 3 maggio 2009 ad oggi. E permane quotidianamente lo stillicidio delle revoche, che viene minacciato anche sui rapporti a scadenza futura;

Fascicolo 65

la mancanza della liquidità necessaria al gruppo per operare, che ha già prodotto una pesante contrazione delle erogazioni, rischia di fermare a brevissimo termine tutta l'attività del gruppo con pesanti conseguenze sull'occupazione dei lavoratori,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo, indipendentemente dall'accertamento giudiziario che deve fare il suo corso, per assicurare la continuità nell'attività del gruppo Delta e per garantire l'occupazione dei lavoratori.

(4-01555)

(26 maggio 2009)

RISPOSTA. – Al riguardo, la Banca d'Italia, tramite la segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato di aver disposto la gestione provvisoria di Delta SpA e di SediciBanca SpA, in relazione alle gravi irregolarità accertate nell'ispezione di vigilanza presso la capogruppo tra settembre 2008 e febbraio 2009.

Con riferimento al procedimento di iscrizione del citato gruppo nell'albo dei gruppi bancari, occorre precisare che l'iscrizione non costituisce un'autorizzazione, che attribuisce poteri discrezionali all'autorità di vigilanza, bensì un atto dovuto, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, intervenute a seguito del recepimento di normative comunitarie.

L'iscrizione nel citato albo del gruppo Delta ha determinato la sottoposizione del conglomerato a un regime di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva su base consolidata, che ha consentito alla Banca d'Italia di estendere i poteri informativi e di controllo sull'intero gruppo, rendendo possibile lo svolgimento dei citati accertamenti sulla capogruppo Delta e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei soci e del gruppo.

Le rilevanti irregolarità riscontrate in tale contesto e, soprattutto, l'accertamento di un assetto proprietario diverso da quello comunicato all'autorità di vigilanza hanno determinato l'avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni, in capo a vari soggetti collegati alla Cassa di risparmio di San Marino, a detenere partecipazioni in Delta, nonché la sottoposizione di Delta SpA e di SediciBanca SpA alla procedura di gestione provvisoria. A seguito della gravità delle violazioni riscontrate, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, in data 27 maggio 2009 ha disposto la sottoposizione di Delta SpA e di SediciBanca SpA alla procedura di amministrazione straordinaria.

Nell'ambito della procedura, gli organi straordinari, sotto il controllo della Banca d'Italia, sono impegnati ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività, rimuovendo le irregolarità, accertando la situazione aziendale e promuovendo le opportune soluzioni.

A quest'ultimo proposito, va richiamata la circostanza che nella riunione del G20 svoltasi a Londra il 2 aprile 2009, è stata accolta la proposta dell'OCSE di predisporre una lista (cosiddetta lista grigia) di Paesi

Fascicolo 65

che, pur avendo assunto impegni di collaborazione nella lotta all'evasione fiscale, di fatto non prestano tale collaborazione. Tra i Paesi inclusi nella lista figura la Repubblica di San Marino.

Il Governo italiano è, comunque, impegnato a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni finanziarie tra soggetti italiani e sammarinesi al fine di prevenire i fenomeni del riciclaggio dei proventi criminali e dell'evasione fiscale.

Infatti, il 31 marzo 2009 è stato firmato l'accordo in materia di cooperazione economica tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Nel negoziato dell'accordo, tuttora in corso, l'Italia ha chiesto alla Repubblica di San Marino di introdurre una normativa che imponga ai soggetti sottoposti alla propria giurisdizione, che prestano servizi di trasferimento di fondi, di applicare le medesime regole stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1781 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Per quanto attiene alla disciplina fiscale, le due Parti hanno manifestato, nella dichiarazione congiunta del 31 marzo, l'intenzione di inserire nella convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le frodi fiscali, l'art. 26 del modello di convenzione OCSE 2005 per lo scambio di informazioni in materia fiscale.

A tal fine si sono tenuti incontri negoziali tra le rispettive delegazioni allo scopo di aggiornare, mediante un apposito protocollo di modifica la suddetta convenzione. Inoltre, sono state discusse disposizioni aggiuntive volte ad esaminare la questione in materia di residenza fiscale e a rivedere l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione del 19 maggio 1978 in materia di sicurezza sociale.

Per rendere più efficace l'azione di controllo e vigilanza sul sistema sammarinese, nell'ambito di detti negoziati, è stato delineato, dalla parte italiana, un meccanismo di entrata in vigore simultanea degli Accordi di cooperazione economica, collaborazione finanziaria e convenzione fiscale.

Allo stato attuale, in ragione delle carenze del sistema sammarinese evidenziate in un recente rapporto di valutazione dal Moneyval – il gruppo di esperti sulla valutazione dei Paesi membri del Consiglio d'Europa circa il sistema normativo vigente nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – gli Stati membri dell'Unione europea hanno ritenuto di non poter includere la Repubblica di San Marino nell'elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE (relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Conseguentemente, anche nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, la Repubblica di San Marino non è stata inserita nella cosiddetta «White List». Non possono, dunque, essere applicati agli enti creditizi e finanziari sammarinesi gli obblighi semplificati di identificazione, né è possibile avvalersi di intermediari situati nel territorio

21 Gennaio 2010

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 65

sammarinese per l'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi.

In relazione ai quesiti proposti circa le anomalie dei flussi di denaro contante verso la Repubblica di San Marino, si soggiunge che l'Italia applica nei confronti di quest'ultima i controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, e dal decreto legislativo n. 195 del 2008, concernente le modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005, relativa ai controlli sul denaro contante e sui valori assimilati, basati su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta.

	Il Ministro dell'economia e delle finanze
	Tremonti
(14 gennaio 2010)	